

Set Informativo

Edizione Dicembre 2020

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata

Zurich Connect Furgoni

Il presente Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e contiene:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 12.2020
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 12.2020
- Condizioni Contrattuali, comprensive del glossario, redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari - edizione 12.2020
- Informativa privacy - edizione 07.2019

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia
che opera con il marchio Zurich Connect

Contratto di Assicurazione Furgoni

Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) e le garanzie opzionali alla R.C.A. (denominate Altri Rischi Diversi) di Furgoni per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.



Che cosa è assicurato?

Zurich Connect Furgoni prevede un Modulo base "responsabilità civile verso terzi" con le seguenti garanzie:

- ✓ RC Auto obbligatoria: la Compagnia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria per legge l'assicurazione.
- ✓ Veicoli adibiti a scuola guida: la Compagnia assicura la responsabilità civile dell'istruttore in qualità di conducente.
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: la Compagnia assicura la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione.
- ✓ Responsabilità civile per fatto illecito di figli minori: la Compagnia assicura il proprietario o soggetto equiparato contro i rischi della responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo guidato, illecitamente, da figli minori e all'insaputa dell'assicurato.
- ✓ Responsabilità civile dell'assicurato per incendio del veicolo in aree private: la Compagnia si impegna a corrispondere le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute dall'assicurato a titolo di risarcimento per i danni materiali e diretti provocati a terzi dall'incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato.
- ✓ Carico e scarico: la Compagnia assicura la responsabilità civile del conducente e del proprietario o soggetto equiparato per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo assicurato e viceversa.

Vi sono inoltre altri 6 Moduli, che possono essere liberamente scelti e che offrono una protezione ampia e modulabile.

- ✓ Modulo furto e incendio (opzionale)
- ✓ Modulo cristalli (opzionale)
- ✓ Modulo Kasko (opzionale)
- ✓ Modulo tutela legale (opzionale)
- ✓ Modulo assistenza (opzionale)
- ✓ Modulo Infortuni del conducente (opzionale)

Zurich risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo e soggetti equiparati (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario nel caso di veicolo concesso in leasing), per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo o soggetti equiparati per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo o soggetti equiparati, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi:

- ! i danni causati durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- ! i danni derivanti durante la circolazione del veicolo nelle zone riservate all'interno o all'esterno degli autodromi;
- ! i danni causati nelle aree aeroportuali;
- ! i danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato dalla legge;
- ! i danni causati da urto con animali selvatici.



Dove vale la copertura?

In riferimento a **tutti i moduli** eccetto "Tutela legale" e "Assistenza":

- ✓ L'Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, del Liechtenstein e del Principato di Monaco.
- ✓ L'Assicurazione è valida anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

In riferimento al modulo "**Tutela legale**":

- ✓ l'assicurazione opera, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale, in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo; negli altri casi, in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

In riferimento al modulo "**Assistenza**":

- ✓ L'assicurazione, a meno che nelle singole garanzie non sia precisato diversamente, vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera e negli altri paesi esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C.Auto per il veicolo.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto il contraente e/o l'assicurato devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato, il contraente e/o l'assicurato devono immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice civile.

Il contraente e/o l'assicurato non sono tenuti, alla data di stipulazione del presente contratto, a comunicare alla Compagnia l'esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio e a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse a titolo di indennizzo non superino l'ammontare del danno. Al momento del sinistro il contraente e/o l'assicurato sono comunque tenuto ad avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Se il contraente e l'assicurato omettono di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

Il rischio è il medesimo se l'interesse assicurato, la cosa assicurata e l'assicurato sono gli stessi e il sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la copertura assicurativa di tutti gli assicuratori.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale ed il pagamento, qualora concesso, può essere frazionato in rate semestrali.

Il frazionamento semestrale del premio comporta l'applicazione di una tariffa diversa rispetto alla tariffa applicata nel caso di pagamento del premio in un'unica soluzione senza frazionamento e una maggiorazione dell'4% del premio annuo a titolo di diritti amministrativi.

In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

E' possibile pagare il premio tramite carta di credito, bonifico on line MyBank, presso punti SisalPay o Lottomatica, Apple Pay, bonifico bancario e bollettino di contro corrente postale. Il premio è comprensivo di imposte e oneri parafiscali.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dalla data indicata nel modulo di polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva. Ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.

La copertura finisce alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata nel modulo di polizza qualora il veicolo assicurato non sia stato nel frattempo assicurato presso altra compagnia.

In caso di frazionamento del premio, se il Contraente non paga la successiva rata di premio, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Il contraente può sospendere temporaneamente l'assicurazione (una volta nell'arco di vita della polizza), ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente, entro 14 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere alla Compagnia che cessino gli effetti del contratto (recesso). Per esercitare il diritto di ripensamento il contraente deve:

- inviare una richiesta alla Compagnia, via mail all'indirizzo documenti@zurich-connect.it, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano, tramite apposite funzionalità dell'area riservata del sito internet www.zurich-connect.it, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo Zurich.Insurance.Company@pec.zurich.it;
- far pervenire alla Compagnia, via fax o email, una dichiarazione attestante l'avvenuta distruzione del certificato di Assicurazione e della Carta Verde in suo possesso.

Il contraente ha altresì il diritto di chiedere la risoluzione anticipata del contratto nei casi di vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi il contraente deve darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo al netto delle quote relative alle imposte e oneri parafiscali.

Assicurazione di Responsabilità Civile Auto e Altri Rischi Diversi

Furgoni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia che opera con il marchio Zurich Connect

Contratto di Assicurazione Furgoni

Ultimo Aggiornamento: dicembre 2020

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, avente sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Iscritta nel Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 e sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento nei rami danni attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004 - Patrimonio netto di 741,5 milioni di euro, formato da un fondo di dotazione di 449,5 milioni di euro e riserve patrimoniali per 292 milioni di euro.

Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152 - Imp. aut. con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15 - Rappresentante Generale per l'Italia: A. M. Cossellu - Sito internet: www.zurich-connect.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.company@pec.zurich.it - Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia non è tenuta alla determinazione dell'indice di solvibilità conforme alla normativa Solvency II.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

MODULO "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI"

Massimali	Gli importi minimi di legge sono pari a 6.070.000,00 euro per i danni alle persone (per sinistro e indipendentemente dal numero di vittime) e a 1.220.000,00 euro per sinistro per i danni alle cose. E' possibile stipulare la polizza con massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.
Tipo di guida	È possibile personalizzare la polizza in base al conducente, secondo le seguenti modalità: • GUIDA LIBERA - Il veicolo identificato in polizza può essere guidato da chiunque, purché nel rispetto della Legge. • Guida ESCLUSIVA - La guida del veicolo è consentita esclusivamente al Soggetto abilitato alla Guida, così come censito nel Contratto. Nel caso il Contraente sia una Persona Fisica, il Soggetto abilitato alla Guida sarà il Contraente stesso che sia anche proprietario del veicolo e con età uguale o superiore ai 30 anni. Nel caso il Contraente sia una Persona Giuridica, che sia anche proprietario del veicolo, il Soggetto abilitato alla Guida, laddove identificato, dovrà avere età pari o superiore ai 30 anni. Se al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente diverso da quello dichiarato, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni Sinistro a titolo di franchigia.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.AUTO pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

Modulo FURTO E INCENDIO (opzionale)

Garanzie di base	Furto: in caso di furto o rapina tentati o consumati, il contratto copre la perdita totale o parziale del veicolo, inclusi, gli accessori di serie e gli accessori non di serie, e i danni derivanti dal furto o dalla rapina, con gli scoperti previsti dal contratto stesso. Incendio: a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, il contratto copre i danni subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli accessori di serie e gli accessori non di serie.
-------------------------	--

	Sono comunque sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo le seguenti estensioni: • incendio da tumulti popolari; • circolazione abusiva; • danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate; • caduta corpi orbitanti. Il massimale per accessori non di serie è il 15% del valore del veicolo indicato nel modulo di polizza, con il massimo di 5.000,00 Euro per sinistro.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La sola garanzia "Furto" prevede le seguenti percentuali di scoperto a scelta dell'assicurato: • Scoperto del 10% con minimo di 250,00 Euro; • Scoperto del 15% con minimo di 500,00 Euro. Esclusioni La garanzia non è operante: - Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività; - Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; - Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno; - Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; - Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita; - Per semplici bruciature non seguite da incendio; - Per danni causati o derivati da fenomeno elettrico comunque manifestatosi; - Per danni da furto di radiotelefoni o telefoni satellitari, anche stabilmente fissati al veicolo, a meno che non si tratti di accessori di serie o accessori non di serie, che sono coperti; - Per furto del veicolo, accessori di serie o accessori non di serie, se il veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del Codice della Strada; - Danni a qualunque oggetto diverso dai beni assicurati dalla garanzia, ivi inclusi danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, o comunque anche in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato; - Furto se il veicolo non è chiuso; - In caso di furto se per lo stesso sono state utilizzate le chiavi del veicolo, a meno che l'assicurato non abbia denunciato precedentemente alle autorità competenti il furto delle chiavi.
Modulo CRISTALLI (opzionale)	
Garanzie di base	• Danni di rottura e scheggiatura di cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Cristalli: per ogni sinistro, e indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, il massimale è pari a 750,00 Euro. Si applica inoltre una franchigia di 100,00 Euro. La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l'assicurato provveda al ripristino del danno rivolgendosi ai riparatori convenzionati Carglass, Doctorglass o Glassdrive. In tal caso, il massimale è aumentato a 900,00 Euro. Esclusioni della garanzia Cristalli La garanzia non è operante: - Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività; - Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del veicolo;

	c) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno; d) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; e) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita; f) Per i danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli; g) Per i danni coperti dal Modulo Furto e Incendio conseguenti a furto o rapina, consumati o tentati; h) Per i danni coperti dal Modulo Kasko; i) Se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione.
Modulo KASKO (opzionale)	
Garanzie di base	• <u>Kasko completa</u>: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato (inclusi gli accessori di serie e gli accessori non di serie) in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi e animali selvatici, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Kasko completa: concessa solamente se già presente nel contratto precedente e fino al compimento del sesto anno di vita del veicolo, oppure entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione e prevede: • Scoperto del 15%, con minimo di 500,00 Euro. Esclusioni delle garanzie Kasko completa: Le garanzie non sono operanti: a) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività; b) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; c) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno; d) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; e) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita; f) Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo se previsto dal contratto; g) Se il veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del Codice della Strada; h) Se sono state violate le previsioni contrattuali su Guida esclusiva; i) Per i danni subiti dal veicolo se non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada; j) Per i danni causati da cose o animali trasportati sul veicolo; k) Per i danni da operazioni di carico e scarico; l) Per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada; m) Per i danni coperti dal Modulo Furto e Incendio; n) Per i danni conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio non determinati dalla collisione con altro veicolo a motore identificato o, rispettivamente, da urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli fissi e mobili, urto contro animali selvatici, ribaltamento, uscita di strada; o) Per i danni alle ruote (inclusi cerchioni, coperture e camere d'aria) se non verificatisi congiuntamente ad altri danni indennizzabili; p) Se il conducente, al momento del sinistro: i. Guidava in stato di ebbrezza; o ii. Guidava sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; o iii. È stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada.

TUTELA LEGALE (opzionale)

Garanzie di base	Spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale necessarie per la tutela degli interessi dell'assicurato se, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato o per eventi che lo coinvolgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo: a) Subisce danni extracontrattuali dovuti a fatto Illecito di terzi; b) È sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime; la garanzia è esclusa in caso di imputazione per guida in stato di ebbrezza, se è stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico pari o superiore a 1,2 g/l; c) Deve presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, se e solo se il provvedimento è adottato come conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione che ha provocato la morte o lesioni a persone; d) Deve presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; e) Deve sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite è superiore a Euro 250,00; f) È sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, se e solo se venga proscioltto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi la Compagnia anticiperà le spese, con il limite di Euro 2.000,00, in attesa della definizione del giudizio. In caso di estinzione del reato o se il giudizio si concluderà con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento, derubricazione del reato da doloso a colposo la Compagnia richiederà all'assicurato il rimborso di tutte le spese anticipate; g) Deve presentare ricorso al Prefetto o opposizione al Giudice ordinario competente contro l'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa; tale garanzia vale: I. Quando la Sanzione amministrativa è applicata in seguito ad un incidente della circolazione stradale e il comportamento che ha causato la Sanzione amministrativa ha influito sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione di responsabilità; II. nei casi diversi da quelli previsti al punto precedente, la garanzia è operante solo se la sanzione amministrativa è di importo superiore ad Euro 100,00; esistono i presupposti per presentare il ricorso; con il limite di un ricorso per ciascun anno assicurativo. Ad integrazione di tali garanzie, la Compagnia garantisce un servizio di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste dal contratto.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperti e Massimali: È previsto un massimale fisso pari a 20.000 Euro; non è prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie. Sono previsti sottolimiti per alcune specifiche garanzie. In particolare in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale all'estero in uno dei Paesi ove la garanzia è operante: • Limite massimo di 10 ore lavorative per assistenza di un interprete • Limite massimo di 1.000,00 Euro per traduzioni di verbali o atti del procedimento • Limite massimo di 20.000,00 Euro per cauzione disposta da Autorità competente Esclusioni: La garanzia è esclusa per: a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; b) per fatti dolosi dell'assicurato; c) materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalla garanzia d) se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente e) se il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottiene il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante; f) se il conducente: • è imputato per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis del Codice della Strada) ed è accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o • è imputato per guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope (187 del Codice della Strada), o • gli sono state applicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o • nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 del Codice della Strada (fuga o omissione di soccorso).

	In tali casi, la presente garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Se si verificheranno l'assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato, D.A.S. rimborserà le spese legali sostenute per la difesa, ma non le rimborserà nel caso in cui sia stata dichiarata l'impossibilità di procedere con il processo per l'estinzione del reato per qualsiasi causa; g) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C Auto; h) se il veicolo è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione. Nel caso di vertenze contrattuali, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto.
ASSISTENZA (opzionale)	
Garanzie di base	Per la Forma "Classic" le seguenti prestazioni sono garantite senza franchigia chilometrica: • Officina Mobile (Depannage) • Estensione Officina Mobile (Depannage) • Soccorso stradale • Estensione Soccorso stradale • Spese di rimessaggio • Furgone sostitutivo • Taxi per recupero furgone sostitutivo Per la Forma "Classic" la seguente prestazione è garantita con una franchigia chilometrica di 25 km: • Spese di albergo
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperti e massimali: sono previsti massimali variabili per le singole prestazioni. Non è prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie. Esclusioni: 1. Nessuna prestazione assistenza è dovuta se l'assicurato non si è rivolto alla struttura organizzativa prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa; - Nessuna prestazione assistenza è dovuta per sinistri provocati o dipendenti da o avvenuti durante: a) Stato di guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo di massa; b) terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, epidemie o pandemie; c) Dolo o colpa grave dell'assicurato o delle persone di cui deve rispondere, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; e) negli stati che si trovino in stato di guerra dichiarata o di fatto o la cui condizione di belligeranza è stata resa di pubblica notizia; f) nei Paesi indicati nel sito http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo con un grado di rischio uguale o superiore a 4.0. 3. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità del servizio stesso; 4. La durata massima della garanzia per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso del periodo di assicurazione è di 60 giorni; - Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione; 6. danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale)	
Garanzie di base	• Infortuni al conducente che guida il veicolo col consenso del proprietario o soggetto equiparato, se avvenuti durante la circolazione del veicolo, mentre il conducente sale o scende dal veicolo e quando il conducente effettua operazioni attorno al veicolo (ad esempio riparazioni). • La garanzia è prestata anche in caso di: (i) asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori; (ii) annegamento a seguito di incidente occorso al veicolo identificato in polizza; (iii) infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l'azione del fulmine; (iv) infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane; (v) infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza dovuti anche a colpa grave; (vi) infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza.

	• Caso di morte: la somma assicurata viene corrisposta ai beneficiari o agli eredi se, in conseguenza dell'infortunio indennizzabile ed entro due anni dallo stesso, si verifica il decesso dell'assicurato. • Caso di invalidità permanente: la Compagnia paga un indennizzo calcolato sulla base della somma assicurata per invalidità permanente assoluta se, in conseguenza dell'infortunio ed entro due anni dallo stesso, si verifica l'invalidità permanente. • Spese di cura: sino a concorrenza della somma pattuita e, comunque, per la durata massima di 300 giorni da quello dell'infortunio, il rimborso delle spese rese necessarie dall'infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, trattamenti fisioterapici ed altre spese mediche indispensabili nonché per il trasporto dal luogo dell'infortunio all'ospedale o casa di cura per il pronto soccorso. • Diaria da ricovero ospedaliero: nel caso di ricovero in ospedale o in casa di cura, per un periodo massimo di 300 giorni per infortunio, la Compagnia paga l'indennità giornaliera convenuta nei giorni in cui l'assicurato sia ricoverato per le necessità di cura causate dall'infortunio. Il giorno di dimissione non viene considerato.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Caso di invalidità permanente: la franchigia per il caso di invalidità permanente viene fatta con le seguenti modalità: a) Invalidità permanente inferiore o pari al 3%: non viene corrisposto alcun indennizzo; b) Invalidità permanente superiore al 3% ma inferiore o pari al 25%: l'indennizzo viene pagato solo per la parte che supera il 3%; c) Invalidità permanente superiore al 25%: l'indennizzo viene pagato senza franchigia. Esclusioni: La copertura non è operante: a) Se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi; b) Per i danni, diretti ed indiretti, causati da Veicolo alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l'accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge; c) Per infortuni dovuti a stato di ubriachezza o sofferti sotto l'effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili; d) Per infortuni conseguenti ad atti dolosi o temerari dell'Assicurato; sono, invece, coperti gli infortuni derivanti da atti compiuti per legittima difesa o per dovere di solidarietà umana; e) Per infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezione, terremoto, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche; f) Per infortuni che siano conseguenza di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e ad accelerazioni di particelle atomiche (ad esempio: fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X); g) Per infarti ed ernie di qualsiasi tipo; h) gli Infortuni conseguenti ad atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato; i) Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; j) Per le persone che usano il veicolo senza il consenso del Proprietario o soggetto equiparato; k) Per gli Infortuni derivanti dalla pratica di sport professionistico, o di attività sportive in qualsiasi modo remunerate o alle quali l'Assicurato dedichi impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra attività da lui esercitata; l) Per le persone aventi più di 80 anni di età.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
----------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Assicurazione di Responsabilità Civile Auto (R.C Auto), ulteriori casi di limitazioni: a) Se il conducente non è abilitato alla guida; b) Nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo; tuttavia, se a fianco dell'allievo vi è un istruttore abilitato ai sensi di legge la garanzia opera; c) Nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene in violazione delle previsioni di legge che disciplinano tale tipo di circolazione;
-----------------------------------	--

	d) Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se - Il veicolo non è guidato dal proprietario o soggetto equiparato o da un suo dipendente; o - Il noleggio è effettuato senza la necessaria licenza; e) In caso di dolo del conducente; f) Se il conducente, al momento del Sinistro, - Guidava in stato di ebbrezza, o - Guidava sotto l'influenza di sostanza stupefacenti; o - È stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada. In questi casi, oltre a quelli elencati nel DIP, la Compagnia ha diritto a rivalersi sull'assicurato di quanto pagato come risarcimento ai terzi danneggiati (rivalsa). In riferimento alle garanzie opzionali, possono essere previsti limiti, franchigie/scoperti, esclusioni variabili in base alla specifica garanzia. Di seguito, a titolo esplicativo, un esempio di applicazione di scoperto: • ammontare del danno € 800 • scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 150 • importo liquidato al netto dello scoperto e minimo € 650. Relativamente alla garanzia Assistenza: non sono rimborsabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per i pezzi di ricambio, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso; le spese per il traino del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate, le spese per l'intervento di mezzi eccezionali anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
--	--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro Il contraente e l'assicurato devono denunciare il sinistro alla Compagnia tramite l'apposito form nella propria Area Riservata sul sito www.zurich-connect.it, oppure chiamando il numero 02.83.430.000. Se la denuncia viene fatta telefonicamente, il contraente o l'assicurato devono dare anche avviso scritto alla Compagnia, entro 3 giorni dalla chiamata, tramite email a documenti@zurich-connect.it o fax al numero 02.83.430.111. Per la garanzia Furto e Incendio: in caso di incendio, esplosione, scoppio, altro evento che potrebbe derivare da dolo, furto, o rapina, o in caso di eventi socio politici, il contraente o l'assicurato devono denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria entro 3 giorni da quando il sinistro è accaduto o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo, la causa presunta del sinistro, l'entità approssimativa del danno. Per la garanzia Infortuni del conducente: l'assicurato o il beneficiario devono denunciare il sinistro per iscritto alla Compagnia (o al proprio intermediario assicurativo se il contratto è stata acquistata suo tramite) entro 5 giorni dall'infortunio o da quando l'assicurato e i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Se l'infortunio ha causato la morte dell'assicurato, anche se avvenuta durante il periodo di cura, il contraente deve comunicarlo immediatamente alla Compagnia. Per la garanzia R.C. Auto: la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente alla Compagnia o secondo lo schema del modulo "Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro" quando il contraente o l'assicurato non sono responsabili in tutto o in parte dell'evento e: • vi è stata una collisione tra 2 veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili • è avvenuto nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e Città del Vaticano • sono derivati solo danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai loro conducenti (ossia che comportano un'invalidità permanente fino al 9%). Richiesta di Risarcimento al responsabile civile Nel caso in cui non sia applicabile la Procedura di Risarcimento diretto, il Contraente o l'Assicurato che non si ritenga responsabile deve inviare la richiesta di Risarcimento - come previsto dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private direttamente all'Impresa di Assicurazione del responsabile.
--------------------------------	--

	Danni ai terzi trasportati Relativamente ai danni subiti dai passeggeri del veicolo, trova applicazione l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private in base al quale il trasportato deve inoltrare la richiesta di Risarcimento all'assicuratore del veicolo vettore. Nel caso in cui il veicolo della controparte danneggiante non sia assicurato o non sia identificato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (art 283 del Codice delle Assicurazioni Private) sul sito www.consap.it. Nel caso di incidente avvenuto in Italia con veicolo di controparte immatricolato all'estero, se il veicolo estero è immatricolato in uno dei paesi richiamati sulla Carta Verde, la richiesta di Risarcimento deve essere indirizzata all'Ufficio Centrale Italiano (UCI, Corso Sempione, 39, 20145 Milano, telefax 02.34968230, www.ucimi.it), mentre se è immatricolato in un paese che non è richiamato sulla Carta Verde, bisogna inoltrare la richiesta danni direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di Assicurazione. Se il Contraente o l'Assicurato si ritiene responsabile, deve inoltrare la denuncia al proprio Intermediario Assicurativo o direttamente alla Compagnia. Nel caso di incidente avvenuto all'estero con veicolo di controparte immatricolato all'estero, se il veicolo estero è immatricolato in un paese dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), bisogna rivolgersi al Centro di informazione Italiano presso CONSAP S.p.A. per ottenere informazioni sul nominativo dell'impresa di assicurazione italiana che gestirà il sinistro per conto dell'impresa di assicurazione estera del responsabile (c.d. impresa mandataria), accedendo al portale unico https://portale.consap.it, mentre se sono coinvolti veicoli immatricolati in paesi al di fuori dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE), bisogna inoltrare la richiesta di Risarcimento direttamente al responsabile straniero e alla sua impresa di Assicurazione. Se il Contraente o l'Assicurato si ritiene responsabile, deve inoltrare la denuncia al proprio Intermediario Assicurativo o direttamente alla Compagnia. Oltre all'obbligo di denunciare il sinistro secondo i termini e le modalità indicati, il contraente o l'assicurato devono esibire la documentazione di seguito elencata: • Per sinistri delle garanzie Incendio, Furto, Rapina, presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Se il sinistro avviene all'estero è necessario presentare la denuncia all'Autorità straniera competente e, al rientro, all'Autorità italiana predetta. Una copia di tutte le denunce deve essere inoltrata alla Compagnia (o al proprio intermediario assicurativo se la polizza è stata acquistata suo tramite) • Per i sinistri della garanzia Cristalli: inoltrare la denuncia alla Compagnia oppure rivolgersi direttamente a Carglass al numero verde 800-360036 Doctorglass al numero verde 800-101010 Glassdrive al numero verde 800-010606 • Per i sinistri delle garanzie Kasko Completa: presentare la documentazione attestante l'installazione di optional e accessori non di serie, se non già in possesso della Compagnia. • Per i sinistri della garanzia Tutela Legale: darne immediata comunicazione a DAS, il quale indicherà i documenti necessari a seconda dell'evento accaduto • Per i sinistri della garanzia Assistenza: contattare la Struttura Organizzativa di Mapfre Asistencia S.A., disponibile 24 ore su 24, chiamando il numero verde 800.186.064, oppure il numero della sede operativa +39.015- 2559791. In alternativa, se non può telefonare, può scrivere a MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI) attraverso l'invio di un fax al numero: 015-2559604 oppure una mail all'indirizzo: assistenza@mapfre.com. L'assicurato deve fornire alla struttura organizzativa tutta la documentazione necessaria per la conclusione della prestazione assistenza e, se richiesto, gli originali dei documenti di spesa (fatture, ricevute fiscali e altri giustificativi). Assistenza diretta/in convenzione In caso di sinistro che riguardi la garanzia cristalli il contraente o l'assicurato possono rivolgersi direttamente ai riparatori convenzionati Carglass, DoctorGlass o GlassDrive. Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro con propria responsabilità, l'assicurato può evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati dalla Compagnia. In caso di Sinistro in regime di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del C.A.P., il rimborso potrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei modi e dei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
--	--

	Gestione da parte di altre imprese La Compagnia ha conferito a DAS S.p.A. (sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B, Tel. 045.8378901, Fax 045.8351023, www.das.it) la gestione dei sinistri della garanzia tutela legale e a Mapfre Asistencia S.A. (sede operativa Strada Trossi 66, 13871 Verrone –BI- numero verde 800. 181515, oppure +39.015.2559790) l'incarico di gestire i sinistri riguardanti la garanzia assistenza.
	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni . I diritti derivanti dalla richiesta risarcitoria si prescrivono in 2 anni per i danni a cose e in almeno 5 anni per i danni alla persona .
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia deve formulare una congrua offerta o comunicare i motivi della mancata offerta • In caso di danni a cose: entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Tale termine è ridotto a 30 giorni se il Modulo CAI è sottoscritto da entrambi i conducenti • In caso di danni alla persona: entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento Se l'assicurato o il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro i 15 giorni successivi alla dichiarazione di accettazione. A conclusione del processo di liquidazione del sinistro, il contraente e l'assicurato hanno diritto di prendere visione dei relativi atti. Per i sinistri delle garanzie Furto e Incendio, Cristalli, Kasko, Infortuni del conducente: la Compagnia ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia di sinistro e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di indennizzo o respingere la richiesta di indennizzo. Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte di Zurich o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori). Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito da Zurich entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso. Per i Sinistri della garanzia tutela legale: DAS, ricevuta la denuncia del sinistro, gestisce direttamente, o con professionisti da essa nominati, la fase stragiudiziale tentando, ove possibile, una composizione bonaria della questione. In mancanza di quest'ultima, se le pretese del contraente/assicurato hanno possibilità di successo (in ogni caso in sede penale), DAS trasmette la pratica ad un proprio legale. In caso di disaccordo tra il contraente/assicurato e DAS sulle predette possibilità di successo, la questione può essere demandata ad un arbitro designato su accordo delle parti. Per i sinistri della garanzia Infortuni del conducente: la Compagnia comunica l'esito della valutazione del sinistro entro 30 giorni dall'accertamento o dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. In caso di divergenze le parti conferiscono mandato ad un collegio medico affinché decida a norma e nei limiti delle condizioni del contratto. Rimane comunque ferma la possibilità per l'assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di furto totale del veicolo la copertura assicurativa cessa a decorrere dalle ore 24:00 del giorno successivo alla data della denuncia presentata all'Autorità (o della querela in caso di appropriazione indebita): la parte di premio già pagata e relativa al periodo residuo, con l'eccezione della garanzia furto, verrà rimborsata senza le quote relative alle imposte. In caso di sostituzione, sospensione con riattivazione del contratto, demolizione, cessazione o esportazione definitiva del veicolo, la Compagnia restituisce la parte di premio non usufruita (al netto di imposte e oneri parafiscali).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Prima della scadenza del contratto, la Compagnia può proporre al contraente il rinnovo del contratto di durata annuale. In questo caso tutte le garanzie prestate con il presente contratto resteranno attive fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che il contraente provveda entro e non oltre questo termine al pagamento del premio della proposta di rinnovo.
Sospensione	La riattivazione del contratto proroga la scadenza per ogni giorno di sospensione del contratto stesso. In caso di riattivazione, il premio sarà maggiorato di 10,00 Euro (al netto di imposte e oneri parafiscali) quali spese di riattivazione. In caso di variazione del rischio, dall'importo così determinato verrà detratta la rata del premio pagato e non goduto del contratto. La riattivazione viene concessa sul veicolo assicurato o su un veicolo di nuova proprietà. Decorsi 12 mesi dalla sospensione, se il contraente non richiede di riattivare la garanzia, il contratto si risolve e il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo anche con riferimento alle garanzie opzionali.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto coloro che intendono coprire il Furgone dai rischi di danni da eventi quali responsabilità civile verso Terzi, Incendio, Furto, Cristalli, Kasko, Tutela Legale, Assistenza stradale, Infortuni del conducente.



Quali costi devo sostenere?

• Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 6,35% calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi n.23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it Zurich-Connect deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
All'IVASS	All'IVASS vanno indirizzati i reclami: • aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; • in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato all'impresa.

	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito di Zurich Connect www.zurich-connect.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
--	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato	Nel caso di controversie relative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a € 15.000, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Indice

A.	Presentazione prodotto	7
I –	Zurich Connect Furgoni: come leggere il contratto e cos'è il prodotto	7
I.I	-Simbologia adottata.....	7
I.II	- Guida al prodotto	7
I.II.I	- Cos'è Zurich Connect Furgoni?	7
B.	Oggetto	9
1.	Modulo Responsabilità Civile verso Terzi	9
1.1	Coperture prestate col presente Modulo.....	9
1.2	Copertura principale – RC Auto Obbligatoria	9
1.2.1	Veicoli adibiti a scuola guida	9
1.2.2	Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).....	9
1.3	Coperture aggiuntive (sempre operanti).....	10
1.3.1	Responsabilità civile dei trasportati.....	10
1.3.2	Responsabilità civile per fatto illecito dei figli minori del Proprietario o soggetto equiparato	10
1.3.3	Responsabilità civile del Proprietario o soggetto equiparato per incendio del Veicolo in aree private (c.d. "ricorso terzi")	10
1.3.4	Carico e scarico	10
1.3.5	Rinuncia parziale alla rivalsa	10
1.3.6	Conducente privo di patente	11
1.3.7	Conducente in stato di ebbrezza.....	11
1.4	Terzi	11
1.5	Estensione territoriale	11
1.6	Formule di guida per la garanzia R.C. Auto obbligatoria	12
1.6.1	Guida libera.....	12
1.6.2	Guida esclusiva.....	12
1.6.3	Modifica della formula di guida o del conducente esclusivo	12
1.6.4	Violazione delle regole di guida esperta o esclusiva	12
1.6.5	Rinuncia alla rivalsa per violazione delle regole di guida esperta o esclusiva	12
1.7	Esclusioni.....	13
1.8	Rivalsa	13
1.9	Bonus/Malus.....	13
1.10	Classe di merito universale (CU) al momento della stipula del contratto	14
1.10.1	Classe di merito universale al momento della stipula del contratto	14
1.11	Passaggio da forma tariffaria "a Franchigia" a forma tariffaria "Bonus/Malus"	16
1.12	Passaggio da forma tariffaria "Tariffa fissa" a "Bonus/Malus"	16
1.13	Determinazione della Classe di merito interna di Compagnia per i nuovi contratti	16
1.13.1	Tabella Classe di assegnazione per Autocarri Conto Proprio o Conto Terzi con peso a pieno carico fino a 3.500 kg. 16	
1.14	Attribuzione della classe CU per annualità successive a quella di acquisizione del rischio (regole evolutive di CU)	16
1.14.1	Tabella Criteri di assegnazione della Classe CU per l'annualità successiva	17

1.15	Attribuzione della Classe di merito interna di Compagnia per annualità successive a quella di acquisizione del Rischio (regole evolutive di CI).....	17
1.15.1	Tabella Criteri di assegnazione della Classe CI per l'annualità successiva per Autocarri Conto Proprio o Conto Terzi con peso a pieno carico fino a 3.500 kg.....	18
1.16	Facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio.....	18
1.17	Attestato di Rischio.....	18
1.17.1	Messa a disposizione dell'Attestato di Rischio	18
1.17.2	Ricostruzione della posizione assicurativa ed eventuale riclassificazione	19
1.17.3	Conservazione della validità dell'Attestato di Rischio	19
1.17.4	Conservazione della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" fra veicoli appartenenti alla stessa categoria.....	20
1.17.5	Veicolo rubato poi ritrovato	20
1.17.6	Casi in cui la Compagnia non rilascia l'Attestato di Rischio.....	21
1.18	Furto totale del Veicolo.....	22
1.19	Riclassificazioni	22
1.19.1	Mancato invio di documenti o documenti non conformi	22
1.19.2	Sinistro "senza seguito"	22
1.19.3	Riapertura di un Sinistro.....	22
2.	Modulo Furto e Incendio	23
2.1	Garanzie principali.....	23
2.2	Estensioni (sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo)	23
2.2.1	Incendio da tumulti popolari	23
2.2.2	Circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina	23
2.2.3	Danni al Veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate.....	23
2.2.4	Caduta corpi orbitanti.....	23
2.3	Estensione territoriale	23
2.4	Forma di garanzia e scoperti	23
2.4.1	Livello di Scoperto per Furto e Rapina	23
2.5	Esclusioni.....	23
2.6	Recupero della refurtiva.....	24
3.	Modulo Cristalli	25
3.1	Cristalli	25
3.1.1	Oggetto della garanzia	25
3.1.2	Esclusioni.....	25
3.1.3	Massimale e Franchigia.....	25
3.1.4	Non applicazione della Franchigia e aumento del Massimale: Servizi Carglass, Doctorglass o Glassdrive	25
4.	Modulo Kasko	26
4.1	Garanzie prestate	26
4.2	Kasko completa.....	26
4.2.1	Condizione di assicurabilità.....	26
4.2.2	Oggetto della garanzia Kasko completa.....	26
4.2.3	Forma di assicurazione e Scoperto	26
4.3	Estensione territoriale	26
4.4	Rinuncia al diritto di surroga	26
4.5	Colpa grave.....	27

4.6	Esclusioni.....	27
5.	Modulo Tutela Legale.....	28
5.1	Premessa	28
5.2	Oggetto	28
5.3	Prestazioni assicurate.....	28
5.3.1	Rimborso di spese.....	28
5.3.2	Procedimenti penali all'estero	29
5.3.3	Consulenza legale telefonica.....	29
5.4	Soggetti assicurati	29
5.5	Estensione territoriale	29
5.6	Operatività della garanzia	30
5.6.1	Decorrenza della garanzia.....	30
5.6.2	Data del Sinistro	30
5.7	Esclusioni e limiti di copertura	30
5.8	Obblighi in caso di Sinistro e casi di decadenza	31
5.9	Istruzioni per la richiesta di tutela legale.....	31
5.9.1	Contatti.....	31
6.	Modulo Assistenza	32
6.1	Premessa	32
6.2	Oggetto	32
6.3	Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica.....	33
6.3.1	Officina mobile (Depannage)	33
6.3.2	Soccorso stradale.....	33
6.3.3	Spese di rimessaggio.....	33
6.3.4	Furgone sostitutivo (valida per tutti i veicoli commerciali di peso a pieno carico non superiore ai 35q.li - sono esclusi auto e rimorchi).....	33
6.3.5	Taxi per recupero furgone sostitutivo	34
6.4	Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica a oltre 25 km dalla residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso)	34
6.4.1	Spese d'albergo	34
6.5	Soggetti assicurati	35
6.6	Estensione territoriale	35
6.7	Esclusioni.....	35
6.8	Istruzioni per la richiesta di assistenza	36
6.8.1	Riferimento.....	36
6.8.2	Contatti.....	36
7.	Modulo Infortuni del conducente	37
7.1	Oggetto della garanzia	37
7.2	Estensioni	37
7.3	Estensione territoriale	37
7.4	Esclusioni.....	37
7.5	Indennizzo per il caso di invalidità permanente	38
7.5.1	Oggetto.....	38
7.5.2	Criteri per la determinazione dell'Indennizzo.....	38

7.5.3	Franchigia per invalidità permanente.....	38
7.6	Indennizzo da invalidità permanente in caso di morte dell'Assicurato per cause indipendenti dall'Infortunio.....	39
7.7	Indennizzo per il caso di morte.....	39
7.8	Spese di cura.....	40
7.9	Diaria per ricovero ospedaliero.....	40
C.	Il contratto dalla A alla Z.....	41
8.	Previsioni comuni a tutti i moduli.....	41
8.1	Dichiarazioni sulle circostanze del rischio.....	41
8.2	Aggravamento del rischio.....	41
8.2.1	Variatione della residenza del Contraente o del Proprietario o soggetto equiparato.....	41
8.3	Diminuzione del rischio.....	41
8.4	Conclusione del contratto.....	42
8.4.1	Preventivo e accettazione.....	42
8.4.2	Verifica della documentazione inviata dal Contraente.....	42
8.5	Premio.....	42
8.6	Durata del contratto e periodo di copertura.....	42
8.6.1	Durata e assenza di tacito rinnovo.....	42
8.6.2	Inizio della copertura.....	42
8.6.3	Sospensione della copertura.....	43
8.6.4	Termine della copertura.....	43
8.7	Diritto di recesso (ripensamento).....	43
8.8	Recesso in caso di sinistro.....	43
8.9	Proposta di rinnovo del contratto.....	44
8.10	Trasferimento di proprietà del Veicolo.....	44
8.10.1	Cessione del contratto di assicurazione.....	44
8.10.2	Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà.....	44
8.10.3	Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione.....	44
8.11	Consegna del Veicolo in conto vendita.....	45
8.11.1	Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà.....	45
8.11.2	Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione.....	45
8.12	Demolizione o esportazione definitiva del Veicolo.....	45
8.12.1	Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà.....	45
8.12.2	Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione.....	46
8.13	Furto totale del Veicolo.....	46
8.13.1	Risoluzione del contratto.....	46
8.13.2	Consegna delle chiavi.....	46
8.14	Distruzione dei documenti di assicurazione.....	46
8.15	Sospensione del contratto.....	46
8.16	Riattivazione del contratto.....	47
8.17	Sostituzione del contratto.....	47
8.18	Altre assicurazioni.....	47
8.19	Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento.....	48
8.19.1	Divieto di cessione del credito.....	48

8.19.2	Richiesta di consenso alla cessione di credito.....	48
8.19.3	Delega di pagamento del credito	48
8.20	Oneri fiscali	48
8.21	Comunicazioni	48
8.22	Modifiche al contratto	48
8.23	Arrotondamento	49
8.24	Legge applicabile.....	49
8.25	Foro competente	49
D.	Cosa fare in caso di Sinistro.....	50
9.	Disposizioni comuni a tutti i Moduli.....	50
9.1	Obblighi in caso di Sinistro.....	50
9.1.1	Conservazione delle tracce.....	50
9.1.2	Documentazione probatoria	50
9.2	Contenuto della denuncia di Sinistro	50
9.3	Pagamenti della Compagnia	50
9.4	Limite massimo di indennizzo (Massimale)	50
9.5	Franchigie e Scoperti	51
9.6	Surroga	51
10.	Disposizioni relative al Modulo Responsabilità Civile verso Terzi	52
10.1	Denuncia di Sinistro.....	52
10.1.1	Contenuto della denuncia di Sinistro.....	52
10.2	Risarcimento diretto	52
10.2.1	Quando si applica.....	52
10.2.2	Documentazione	52
10.2.3	Messa a disposizione delle cose danneggiate	53
10.2.4	Termini per la formulazione dell’offerta	53
10.2.5	Documentazione per il pagamento	53
10.2.6	Termini per il pagamento.....	53
10.2.7	Gestione delle controversie	53
10.2.8	Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati.....	53
11.	Disposizioni comuni al Modulo Furto e Incendio, al Modulo Cristalli e al Modulo Kasko.....	54
11.1	Obblighi in caso di sinistro	54
11.1.1	Modulo Furto e Incendio.....	54
11.1.2	Modulo Cristalli	54
11.1.3	Modulo Kasko	54
11.2	Conservazione dello stato di fatto del Veicolo.....	54
11.3	Riparazione a cura della Compagnia, sostituzione o acquisto del Veicolo	55
11.4	Degrado d’uso.....	55
11.5	Valore a nuovo	55
11.6	Forma di assicurazione.....	55
11.6.1	Valore Intero.....	55
11.6.2	Primo Rischio Assoluto.....	56
11.7	Calcolo del danno	56
11.7.1	Perdita totale del Veicolo	56

11.7.2	Perdita parziale del Veicolo	56
11.7.3	Applicazione della regola proporzionale.....	56
11.7.4	Ulteriori voci di danno.....	56
11.8	Esagerazione dolosa del danno.....	57
11.9	Procedura per la valutazione del danno	57
11.9.1	Tempistiche	57
11.9.2	Procedura per la valutazione del danno.....	57
11.10	Pagamento dell'Indennizzo	57
11.10.1	Modulo Cristalli	57
11.10.2	Modulo Kasko	57
12.	Disposizioni relative al Modulo infortuni del conducente.....	58
12.1	Obblighi in caso di Sinistro.....	58
12.1.1	Contenuto della denuncia di Sinistro.....	58
12.2	Documentazione	58
12.2.1	Documentazione probatoria	58
12.3	Procedura per la valutazione del danno	59
12.3.1	Tempistiche	59
12.3.2	Controversie, arbitrato irrituale	59
12.4	Pagamento dell'Indennizzo	59
12.5	Rinuncia al diritto di surroga	59
13.	Disposizioni relative al Modulo tutela legale.....	60
13.1	Obblighi in caso di Sinistro: i casi di decadenza	60
13.2	Denuncia del Sinistro	60
13.3	Fasi di gestione del Sinistro e scelta del legale	60
13.4	Unico Sinistro	61
13.5	Pagamento del Sinistro	61
13.6	Esonero da responsabilità	61
13.7	Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del Sinistro	61
13.8	Recupero di somme.....	61
14.	Disposizioni relative al Modulo assistenza	62
14.1	Istruzioni per la richiesta di assistenza	62
14.2	Obblighi in caso di Sinistro.....	62
14.3	Informazioni da fornire	62
14.4	Documentazione da fornire	62
E.	Glossario.....	63
F.	Informativa Privacy	67

A. Presentazione prodotto

I – Zurich Connect Furgoni: come leggere il contratto e cos'è il prodotto

I.I - Simbologia adottata

Nel contratto si possono trovare delle parole in azzurro e con l'iniziale maiuscola, come ad esempio "Assicurato". In questo caso si può fare riferimento al Glossario per trovare una definizione del termine, che nel testo avrà sempre e solo il significato illustrato nel Glossario stesso.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come in questo paragrafo.

Riquadro esplicativo

Nel testo si trovano riquadri, come questo, in cui possono essere inserite note, commenti od esempi per chiarire il significato e le modalità di applicazione di alcune clausole contrattuali. Tali informazioni non fanno parte del contratto, ma servono esclusivamente a chiarirne il contenuto.

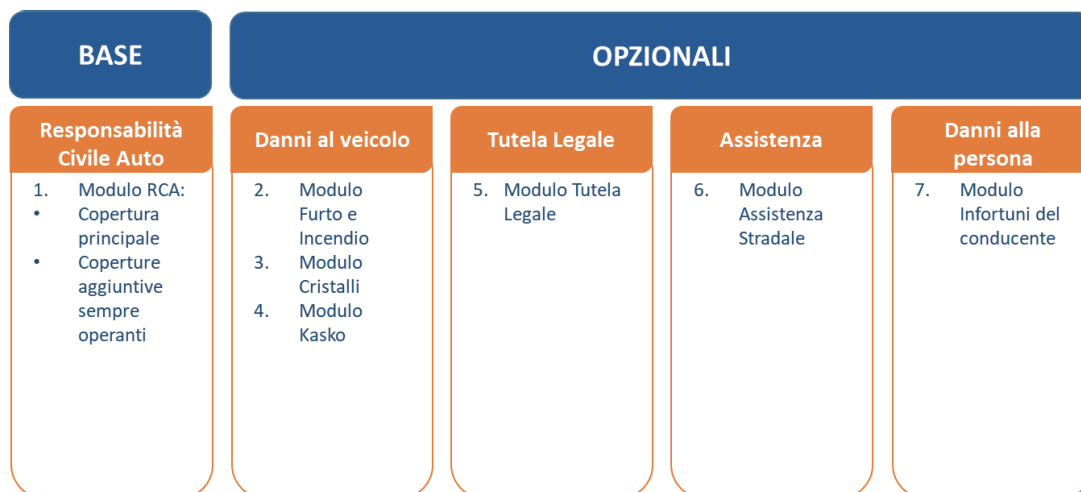
I.II - Guida al prodotto

I.II.I - Cos'è Zurich Connect Furgoni?

Zurich Connect Furgoni è una soluzione assicurativa pensata per le esigenze di chi possiede un Furgone (ossia un autocarro con peso a pieno carico fino a 3.500 Kg) e voglia assicurare i rischi della responsabilità civile (come previsto dalla legge) per i danni causati a terzi durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche e private, oltre che a coprire altri eventuali rischi (quali ad esempio furto e incendio, rottura cristalli, etc.).

Il **Contraente/Assicurato** di questo prodotto deve essere una persona fisica o giuridica residente nel **Territorio italiano**.

Zurich Connect Furgoni offre quindi una protezione ampia e modulabile tramite **7 Moduli** riportati nel seguente schema:



1. Modulo **Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) verso Terzi**: è la garanzia base, obbligatoria per la circolazione del Veicolo, che ti mette al riparo dai danni causati ad altre persone in caso di incidente stradale.
2. Modulo **Furto e Incendio**: assicura contro i danni subiti in caso di furto o tentato furto, rapina o incendio del **Veicolo**, inclusi gli **Accessori di serie e optional**.
3. Modulo **Cristalli**: assicura in caso di rottura o scheggiatura accidentale dei vetri del Veicolo.
4. Modulo **Kasko**: assicura contro i danni subiti in caso di urto del Veicolo contro altro veicolo o contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada del Veicolo, inclusi gli **Accessori di serie e optional**.

5. Modulo **Tutela Legale:** mette a disposizione l'assistenza degli esperti legali di Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. in caso di questioni stragiudiziali e contenzioso giudiziario in seguito a un Sinistro.
6. Modulo **Assistenza Stradale:** soccorso stradale a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in collaborazione con Mapfre Asistencia, Compañía Internacional De Seguros Y Reaseguros, S.A., nelle versioni "Classic" e "Top": indispensabile se il Veicolo si trova in panne (per il recupero del Veicolo stesso) o se ci sono persone da soccorrere (per l'invio di un'ambulanza).
7. Modulo **Infortuni del conducente:** protegge chiunque sia alla guida del Veicolo a seguito di incidente stradale o da circolazione.

Le garanzie previste da ciascun Modulo sono attive solo se selezionate ed effettivamente acquistate.

B. Oggetto



1. Modulo Responsabilità Civile verso Terzi

ATTIVO SEMPRE

Disposizioni relative alle coperture

1.1 Coperture prestate col presente Modulo

Con il presente Modulo la [Compagnia](#) fornisce:

- una copertura principale:
 - (art. 1.2 "Copertura principale – RC Auto Obbligatoria")
- alcune coperture aggiuntive:
 - art. 1.3 "Coperture aggiuntive (sempre operanti)"

A tutte le coperture si applica il [Massimale](#) indicato nel [Modulo di Polizza](#) per questo Modulo Responsabilità Civile verso Terzi. Il [Massimale](#) è utilizzato dapprima per la copertura principale e successivamente, per la parte non assorbita da questa, per le coperture aggiuntive.

1.2 Copertura principale – RC Auto Obbligatoria

La [Compagnia](#) assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria per legge l'assicurazione e si impegna pertanto a corrispondere, **entro i limiti convenuti e in particolare entro il [Massimale](#) previsto nel [Modulo di Polizza](#)**, le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute dall'[Assicurato](#) a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del [Veicolo](#).

Sono coperti i danni involontariamente causati a terzi dall'eventuale rimorchio agganciato al [Veicolo](#), **ma solo se sono rispettate:**

- tutte le disposizioni normative in materia di installazione del gancio di traino e del rimorchio dei veicoli;**
- le indicazioni riportate sui documenti di circolazione.**

È coperta anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del [Veicolo](#) in aree private.

1.2.1 Veicoli adibiti a scuola guida

Per i veicoli adibiti a scuola guida è coperta la responsabilità civile dell'istruttore in qualità di conducente. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo, anche quando è alla guida, e l'istruttore durante l'esame dell'allievo.

1.2.2 Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde)

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, la [Compagnia](#) è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ma le maggiori garanzie previste da questo contratto sono comunque operanti.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il [Premio](#) o la rata di [Premio](#).

Se l'assicurazione per la quale è rilasciata la Carta Verde cessa di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il [Contraente](#) è obbligato a distruggerla; la [Compagnia](#) eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo.

1.3 Coperture aggiuntive (sempre operanti)

1.3.1 Responsabilità civile dei trasportati

La **Compagnia** assicura la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del **Veicolo** per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, **esclusi i danni al conducente e al Veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del Massimale di Responsabilità Civile indicato nel Modulo di Polizza.**

1.3.2 Responsabilità civile per fatto illecito dei figli minori del Proprietario o soggetto equiparato

La **Compagnia** assicura il **Proprietario o soggetto equiparato** contro i rischi di responsabilità civile derivanti dalla circolazione del **Veicolo** se:

- a) il **Veicolo** è guidato da figli minori non emancipati o da persone soggette a tutela e conviventi; e
- b) il **Proprietario o soggetto equiparato** è civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2048, comma I, del codice civile del fatto illecito delle persone di cui alla lettera a).

Questa copertura opera con il Massimale di Responsabilità Civile indicato nel Modulo di Polizza.

1.3.3 Responsabilità civile del Proprietario o soggetto equiparato per incendio del Veicolo in aree private (c.d. "ricorso terzi")

Se il **Veicolo**:

- a) si trova in aree private; e
- b) subisce un **Incendio, Esplosione o Scoppio**; e
- c) uno di questi eventi causa danni materiali e diretti a persone oppure ad animali e cose di terzi; e
- d) il **Proprietario o soggetto equiparato** è civilmente responsabile dei danni causati ai terzi,

la **Compagnia** si impegna a corrispondere le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute dall'**Assicurato** a titolo di risarcimento dei danni materiali e diretti causati dagli eventi di cui sopra.

Sono comunque esclusi dalle coperture previste da questo Modulo:

- a) **i danni da inquinamento e contaminazione;**
- b) **i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato o del Contraente;**
- c) **i danni coperti ai sensi dell'art. 1.2 "Copertura principale – RC Auto Obbligatoria".**

Questa copertura opera con un Massimale di 150.000,00 euro per sinistro.

1.3.4 Carico e scarico

La **Compagnia** assicura la responsabilità civile del conducente e - se persona diversa - del **Proprietario o soggetto equiparato** per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul **Veicolo** e scarico dal **Veicolo** a terra.

Sono motivi di esclusione dalla copertura:

- a) **le operazioni eseguite con mezzi o dispositivi meccanici;**
- b) **i danni alle cose trasportate o in consegna;**
- c) **i danni alle persone trasportate sul Veicolo e a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico, i quali non sono considerati terzi.**

1.3.5 Rinuncia parziale alla rivalsa

La **Compagnia**, a parziale deroga dell'art. 1.8 "Rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del

- a) **Proprietario o soggetto equiparato (quando lo stesso non è conducente)**, del **Veicolo**, adibito a servizio privato o a uso promiscuo, se:
 - il conducente non è abilitato alla guida (cioè non è in possesso di patente di guida) **a condizione che il Proprietario o soggetto equiparato non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del Veicolo;** oppure
 - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, **a condizione che il Proprietario o soggetto equiparato non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo;** oppure

Se però il **Proprietario o soggetto equiparato** è a conoscenza delle circostanze sopra citate, la **Compagnia** conserva il diritto all'azione di rivalsa come previsto dall'art. 1.8 "Rivalsa".

- b) **Proprietario o soggetto equiparato** o, se persona diversa, del **conducente** anche qualora i passeggeri fossero **soggetti diversi dalle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse** (previsti dalla lettera d) dell'art. 54 del Codice della Strada) **e sempre che il numero dei trasportati non sia superiore a quanto previsto dalla carta di circolazione.**

1.3.6 Conducente privo di patente

La **Compagnia** rinuncia, in caso di incidente stradale, all'azione di rivalsa nei confronti del conducente del **Veicolo** e del **Proprietario o soggetto equiparato**, solo se il conducente ha superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non è ancora in possesso di patente di guida, ed inoltre **solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:**

- a) la patente è successivamente rilasciata;
- b) la data di superamento dell'esame è anteriore al **Sinistro**;
- c) sono state rispettate le prescrizioni del documento che sarà rilasciato (ad esempio, il conducente ha guidato un **Veicolo** che la patente successivamente rilasciata abilita a condurre; il conducente ha usato le lenti in caso di obbligo);
- d) non pende, al momento del **Sinistro**, **procedimento penale** per il **reato** di guida senza patente nei confronti del conducente.

Infine, la **Compagnia** rinuncia, in caso di incidente stradale, all'azione di rivalsa nei confronti del conducente del **Veicolo** e del **Proprietario o soggetto equiparato**, solo se il conducente guida con patente scaduta, ed inoltre **solo se la patente è successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro.**

1.3.7 Conducente in stato di ebbrezza

Quando il conducente del **Veicolo** è in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, la **Compagnia**, **solo per il primo Sinistro:**

- limiterà la rivalsa ad un massimo di 2.500,00 euro, nei confronti del conducente del **Veicolo**; e
- rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del **Proprietario o soggetto equiparato**, se non è il conducente del **Veicolo**.

1.4 Terzi

Ai fini delle coperture responsabilità civile auto previste da questo Modulo, sono terzi tutti i soggetti che la legge considera tali, ivi inclusi i trasportati, a qualunque titolo sia effettuato il trasporto.

Non è terzo e non ha diritto ad alcuna prestazione, il conducente del Veicolo responsabile del Sinistro.

Non sono inoltre terzi, per quanto riguarda i soli danni alle cose:

- a) il **Proprietario e soggetti equiparati**;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado del Proprietario e dei soggetti equiparati, quando convivono con il Proprietario o soggetti equiparati o siano a loro carico, in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) se l'**Assicurato** è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui alla precedente lettera b).

1.5 Estensione territoriale

L'Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, del Liechtenstein e del Principato di Monaco e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

1.6 Formule di guida per la garanzia R.C. Auto obbligatoria

Il **Contraente** può selezionare, in alternativa tra di loro, le seguenti formule di guida:

1.6.1 Guida libera

Il **Veicolo** può essere guidato da chiunque, purché nel rispetto della legge.

1.6.2 Guida esclusiva

Il **Veicolo** può essere guidato esclusivamente dal "Soggetto abilitato alla Guida" e censito in polizza. .

Se il **Contraente** è una persona fisica, il Soggetto abilitato alla Guida sarà il Contraente stesso che abbia le seguenti caratteristiche:

- sia **Proprietario o soggetto equiparato**; e
- abbia età uguale o superiore ai 30 anni.

Se il **Contraente** è una persona giuridica deve essere anche proprietario del veicolo, e il Soggetto abilitato alla Guida dovrà avere età uguale o superiore ai 30 anni.

1.6.3 Modifica della formula di guida o del conducente esclusivo

Nel corso del periodo di copertura il **Contraente** può modificare le formule di guida esclusivamente come di seguito previsto:

- a) passaggio da guida esclusiva a guida libera **(in questo caso il **Contraente** deve pagare un'integrazione di Premio)**;

Esempio

Inserimento di più conducenti nel corso dell'annualità assicurativa e possibilità di guida per tutti. La guida libera consente a chiunque sia in possesso di patente di guidare il **Veicolo. È però dovuta un'integrazione di **Premio**.**

- b) passaggio da guida libera a guida esclusiva: inserimento di Soggetto abilitato alla Guida di età superiore ai 30 anni (in questo caso il Contraente avrà diritto a ricevere un rimborso di Premio);
- c) mantenimento della guida esclusiva: variazione dell'anagrafica del Soggetto abilitato alla Guida.

Per modificare le formule di guida il **Contraente** deve fare una comunicazione con una delle modalità previste all'art. 8.21 "Comunicazioni" e, nel caso delle lettere a) e b), pagare l'integrazione di **Premio**.

Se il **Contraente** utilizza l'area riservata del sito internet della Compagnia o il call center, riceverà immediatamente le informazioni relative:

- alla decorrenza della modifica di copertura e
- all'integrazione di **Premio** da versare o al rimborso di **Premio** da ricevere.

Se il **Contraente** invece utilizza un'altra modalità, riceverà un preventivo di variazione, che dovrà accettare per procedere alla modifica della copertura.

1.6.4 Violazione delle regole di guida esperta o esclusiva

Se, al momento del **Sinistro**, si trova alla guida del **Veicolo** un conducente che non ha le caratteristiche previste dalla clausola Guida esclusiva:

- a) la **Compagnia** eserciterà il diritto di rivalsa, fino ad un massimo di euro 2.500,00 a titolo di **Franchigia** e conserverà il diritto di gestire il **Sinistro**; e
- b) il **Contraente** non avrà la facoltà di evitare l'applicazione del **Malus** rimborsando alla **Compagnia** gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei **Sinistri** considerati nel **Periodo di osservazione**.

1.6.5 Rinuncia alla rivalsa per violazione delle regole di guida esperta o esclusiva

La **Compagnia** rinuncia alla rivalsa di cui all'art. 1.7.4, lett. a) nei seguenti casi:

- a) **Sinistro** causato da conducente addetto alla custodia o riparazione del **Veicolo**;
- b) **Sinistro** avvenuto dopo il **Furto** del **Veicolo**, se il fatto è stato regolarmente denunciato alle autorità competenti (**Polizia, Carabinieri**);
- c) utilizzo del **Veicolo** in stato di necessità, se tale stato di necessità è adeguatamente documentato.

1.7 Esclusioni

Le coperture del presente Modulo non sono operanti, e quindi in caso di Sinistro la **Compagnia** non effettuerà alcun pagamento:

- a) durante la partecipazione del **Veicolo** a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- b) nelle aree aeroportuali.

Nei casi di seguito elencati e in tutti gli altri casi in cui la **Compagnia** dovrà effettuare pagamenti a causa dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la **Compagnia** eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione:

- c) per i danni causati dal **Veicolo** che non partecipa a gare o competizioni se circola nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare, all'interno o all'esterno degli autodromi;
- d) per i danni, diretti ed indiretti, causati da **Veicolo** alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l'accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
- e) per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
- f) se il conducente non è abilitato alla guida;
- g) nel caso di **Veicolo** adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo; se a fianco dell'allievo vi è un istruttore abilitato ai sensi di legge la copertura tuttavia sarà operante;
- h) nel caso di **Veicolo** con targa in prova, se la circolazione avviene in violazione delle previsioni di legge che disciplinano tale tipo di circolazione;
- i) nel caso di **Veicolo** dato a noleggio con conducente, se
 - i. il **Veicolo** non è guidato dal **Proprietario o soggetto equiparato** o da un suo dipendente; o
 - ii. il noleggio è effettuato senza la necessaria licenza;
- j) in caso di dolo del conducente;
- k) se il conducente, al momento del **Sinistro**:
 - i. guidava in stato di ebbrezza; o
 - ii. guidava sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; o
 - iii. è stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del **Codice della Strada**.

1.8 Rivalsa

In tutti i casi previsti all'art. 1.7 "Esclusioni", a eccezione dei punti a) e b), e in ogni altro caso in cui la **Compagnia** debba pagare somme al terzo danneggiato perché a lui non sono opponibili eccezioni contrattuali, la **Compagnia** eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'**Assicurato** per recuperare quanto, in base al contratto, avrebbe evitato di pagare.

Disposizioni relative al Premio

1.9 Bonus/Malus

Al presente contratto si applica la formula tariffaria "Bonus/Malus". Questo vuol dire che il **Premio** dovuto nelle eventuali annualità successive può subire riduzioni o maggiorazioni se sono avvenuti o meno **Sinistri** nel **Periodo di osservazione**, inclusi i **Sinistri** pagati tardivamente.

Il Premio è determinato in base alla classe di appartenenza del soggetto indicato nell'attestato di rischio (il Proprietario o l'Avente diritto). La **Classe di Conversione Universale (CU)** si articola in 18 classi di appartenenza, ciascuna corrispondente a un rispettivo livello di **Premio** crescente: dalla classe 1 alla classe 18. La Compagnia adotta anche una propria classificazione (**Classe di merito interna di Compagnia** o **CI**). Nella classificazione adottata dalla Compagnia sono previste 18 classi di appartenenza, anch'esse corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla classe 18.

1.10 Classe di merito universale (CU) al momento della stipula del contratto

Al momento della stipula del contratto, la **Classe di merito universale (CU)** è assegnata in base alla situazione del **Veicolo** risultante dagli elementi indicati nella Tabella seguente.

Gli anni nei quali l'**Attestato di Rischio** riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile) non sono considerati senza **Sinistri**. **Sono presi in considerazione tutti gli eventuali Sinistri pagati**, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso).

1.10.1 Classe di merito universale al momento della stipula del contratto		
Situazione Veicolo	Classe di merito di conversione universale (CU) di assegnazione	Documentazione necessaria
• Immatricolato per la prima volta • Assicurato per la prima volta dopo voltura • Assicurato per la prima volta a seguito di "cessione del contratto"	14	1. Carta o certificato di circolazione 2. Certificato di proprietà digitale (o foglio complementare) 3. Eventuale appendice di "cessione del contratto" o documentazione ufficiale comprovante la vendita del veicolo.
a. Immatricolato per la prima volta b. Assicurato per la prima volta dopo voltura in ogni caso acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare	Classe CU risultante dall' Attestato di Rischio relativo ad un contratto di polizza in corso di validità del Veicolo già assicurato	1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa 2. Eventuale "Certificazione di Stato di famiglia" 3. Eventuale carta o certificato di circolazione del veicolo per il quale si usufruisce della classe più favorevole
Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto di polizza scaduto da non più di 5 anni, e senza sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente in applicazione del c.d. "Bonus Familiare"	Classe CU risultante dall' Attestato di Rischio relativo ad un contratto di polizza in corso di validità di un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo proprietario o di un componente stabilmente convivente nel nucleo familiare.	1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa 2. Eventuale "Certificazione di Stato di famiglia" 3. Eventuale carta o certificato di circolazione del veicolo dal quale si usufruisce la classe più favorevole
Già assicurato con Attestato di Rischio riferito a contratto di polizza scaduto da non più di un anno	Classe CU risultante dall' Attestato di Rischio	Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 codice civile. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa
Già assicurato con contratto di polizza scaduto da oltre un anno, ma da non più di 5 anni.	Classe CU risultante dall' Attestato di Rischio	1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 codice civile. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa 2. Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto di polizza precedente
Già assicurato con contratto di polizza scaduto da oltre 5 anni	14	1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa 2. Dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto di polizza precedente 3. Dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 codice civile che l'Attestato di Rischio non sia stato già impiegato per assicurare un veicolo acquistato dall'Assicurato in sostituzione del precedente

Rubato da non oltre 5 anni	Classe "CU" risultante dall'Attestato di Rischio	1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa 2. Copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente 3. Copia del precedente contratto di polizza
Oggetto di demolizione o cessazione definitiva della circolazione da non oltre 5 anni.	Classe "CU" risultante dall'Attestato di Rischio	1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa 2. Copia della documentazione comprovante la demolizione o cessazione definitiva della circolazione 3. Dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Codice civile che l'Attestato di Rischio non sia stato già impiegato per assicurare un veicolo acquistato dall'Assicurato in sostituzione del precedente. 4. Copia del precedente contratto di polizza
Sospensione del precedente contratto di polizza senza riattivazione da non oltre 5 anni	Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio	1. Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa 2. dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 Codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di sospensione del contratto di polizza 3. Dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 codice civile che l'Attestato di Rischio non sia stato già impiegato per assicurare un veicolo acquistato dall'Assicurato in sostituzione del precedente
Assicurato all'estero	Classe CU risultante dalla dichiarazione della precedente compagnia di assicurazione estera In assenza 14	Dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia di assicurazione estera dalla quale risulti il precedente periodo di Assicurazione e il numero dei Sinistri RC Auto eventualmente accaduti e riferiti allo stesso periodo
Già assicurato con un'altra compagnia di assicurazione cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	Classe "CU" risultante dalla documentazione sostitutiva dall'Attestato di Rischio rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore	1. Fotocopia della raccomandata di richiesta dell'Attestato di Rischio inoltrata dalla precedente compagnia di assicurazione o dal Commissario liquidatore della precedente compagnia di assicurazione. 2. Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.
Mancanza di attestazione o documentazione specifica (mancanza della carta/certificato di circolazione, foglio complementare/certificato di proprietà, appendice di "cessione del contratto").	18	In caso di presentazione dei documenti entro i 6 mesi successivi dalla data di richiesta da parte della compagnia di assicurazione, la classificazione sarà rivista e l'eventuale differenza di Premio rimborsata.
Già assicurato con contratto di polizza temporaneo scaduto da non più di un anno.	Classe di merito risultante dal precedente contratto di polizza temporaneo, in assenza verrà assegnata la classe 13.	1. Copia del contratto di polizza temporaneo 2. Se il contratto di polizza temporaneo è scaduto da più di 3 mesi ma meno di 1 anno, dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto di polizza temporaneo
Già assicurato con contratto di polizza temporaneo scaduto da oltre un anno.	14	1. Copia del contratto di polizza temporaneo 2. Dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto di polizza temporaneo

1.11 Passaggio da forma tariffaria "a Franchigia" a forma tariffaria "Bonus/Malus"

Nel caso di passaggio da un contratto di assicurazione con formula tariffaria "a Franchigia" a contratto di assicurazione con formula tariffaria "Bonus/Malus", la CU viene assegnata in base alla tabella sottostante.

- Gli anni senza Sinistri si calcolano sulla base del numero di annualità complete (a eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza Sinistri di alcun tipo (pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale).

Anni senza sinistri	Classe CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

1.12 Passaggio da forma tariffaria "Tariffa fissa" a "Bonus/Malus"

Nel caso di passaggio da un contratto di assicurazione con formula tariffaria a "Tariffa Fissa" a un contratto di assicurazione con formula tariffaria "Bonus/Malus", il contratto in formula tariffaria Bonus/Malus è assegnato alla classe CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa.

1.13 Determinazione della Classe di merito interna di Compagnia per i nuovi contratti

La Classe di merito interna di Compagnia o CI, per i nuovi contratti, si ottiene prendendo come base la Classe di merito universale (CU) e applicando i criteri dell'art. 1.13.1 "Tabella Classe di assegnazione per Autocarri Conto Proprio o Conto Terzi con peso a pieno carico fino a 3.500 kg."

1.13.1 Tabella Classe di assegnazione per Autocarri Conto Proprio o Conto Terzi con peso a pieno carico fino a 3.500 kg.	
Classe di Conversione Universale "CU"	Classe di merito interna di Compagnia
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

1.14 Attribuzione della classe CU per annualità successive a quella di acquisizione del rischio (regole evolutive di CU)

In caso di rinnovo del contratto, la nuova classe di CU è assegnata secondo quanto previsto nell'art. 1.14.1 "Tabella Criteri di assegnazione della Classe CU per l'annualità successiva".

Essa:

- è calcolata secondo le previsioni della normativa regolamentare vigente
- è basata sui [Sinistri](#) verificatisi nel periodo di osservazione
- tiene conto dei [Sinistri](#) pagati tardivamente (Sinistri tardivi)
- è la medesima per tutti i tipi di autoveicolo

Se si verifica la seguente situazione:

1. un contratto ha beneficiato di una [CU](#) più favorevole per un veicolo di diversa tipologia (c.d. Bonus Familiare) in applicazione dell'art. 4-bis del [Codice delle Assicurazioni Private](#) (veicolo acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare), e
2. si verifica un [Sinistro](#) che coinvolge tale veicolo di diversa tipologia con responsabilità principale e con pagamento di un [Indennizzo](#) complessivamente superiore a euro 5.000,00,

allora la [Compagnia](#), alla prima scadenza successiva del contratto, potrà assegnare una classe di merito superiore fino a cinque classi rispetto a quanto riportato nella Tabella Criteri di assegnazione della Classe CU per l'annualità successiva, come previsto dall'art. 134, comma 4-ter.2 del [Codice delle Assicurazioni Private](#).

1.14.1 Tabella Criteri di assegnazione della Classe CU per l'annualità successiva					
Provenienza	Assegnazione				
Classe di CU	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 Sinistri o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	15	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

1.15 Attribuzione della Classe di merito interna di Compagnia per annualità successive a quella di acquisizione del Rischio (regole evolutive di CI)

In caso di rinnovo del contratto, la nuova [Classe di merito interna di Compagnia \(CI\)](#) è assegnata, sulla base dei [Sinistri](#) con responsabilità principale o non principale, secondo quanto previsto dall'art. 1.15.1 "Tabella Criteri di assegnazione della Classe CI per l'annualità successiva per Autocarri Conto Proprio o Conto Terzi con peso a pieno carico fino a 3.500 kg."

1.15.1 Tabella Criteri di assegnazione della Classe CI per l'annualità successiva per Autocarri Conto Proprio o Conto Terzi con peso a pieno carico fino a 3.500 kg.

Classe di merito interna di Compagnia (CI)	Classe di merito interna di Compagnia (CI) di collocazione in base ai Sinistri "osservati"									
	0 Sinistri		1 Sinistro		2 Sinistri		3 Sinistri		4 o più Sinistri	
	Classe "BM"	Var. %	Classe "BM"	Var. %	Classe "BM"	Var. %	Classe "BM"	Var. %	Classe "BM"	Var. %
1	1	0,00%	3	2,40%	6	11,80%	9	23,50%	12	65,70%
2	1	-1,20%	4	4,70%	7	14,00%	10	27,00%	13	75,60%
3	2	-1,10%	5	6,90%	8	14,90%	11	46,60%	14	94,10%
4	3	-3,30%	6	5,60%	9	16,70%	12	56,50%	15	129,20%
5	4	-3,20%	7	5,40%	10	17,40%	13	62,40%	16	188,40%
6	5	-2,10%	8	5,30%	11	34,30%	14	77,80%	17	267,00%
7	6	-3,10%	9	7,10%	12	43,70%	15	110,50%	18	362,60%
8	7	-2,00%	10	9,20%	13	51,00%	16	168,20%	18	353,30%
9	8	-4,80%	11	21,50%	14	60,80%	17	232,10%	18	331,70%
10	9	-3,80%	12	29,00%	15	89,00%	18	315,20%	18	315,20%
11	10	-14,40%	13	18,40%	16	110,30%	18	255,40%	18	255,40%
12	11	-9,40%	14	19,90%	17	147,60%	18	221,90%	18	221,90%
13	12	-6,80%	15	36,60%	18	200,20%	18	200,20%	18	200,20%
14	13	-10,60%	16	58,80%	18	168,40%	18	168,40%	18	168,40%
15	14	-18,10%	17	69,00%	18	119,70%	18	119,70%	18	119,70%
16	15	-23,10%	18	69,00%	18	69,00%	18	69,00%	18	69,00%
17	16	-23,10%	18	30,00%	18	30,00%	18	30,00%	18	30,00%
18	17	-23,10%	18	0,00%	18	0,00%	18	0,00%	18	0,00%

(*) La "Variazione %" è la diminuzione o l'aumento del Premio sulla base dell'applicazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.

1.16 Facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio

Il Contraente può evitare le maggiorazioni di Premio o godere delle riduzioni di Premio, se previste, che altrimenti deriverebbero dalle regole di cui all'art. 1.15 "Attribuzione della Classe di merito interna di Compagnia per annualità successive a quella di acquisizione del Rischio (regole evolutive di CI)". A tal fine, il Contraente deve offrire alla Compagnia, sia in caso di rinnovo che di nuovo contratto, il rimborso delle somme liquidate a titolo definitivo per Sinistri rientranti nel Periodo di osservazione di riferimento.

1.17 Attestato di Rischio

1.17.1 Messa a disposizione dell'Attestato di Rischio

Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del Proprietario o soggetto equiparato (collettivamente gli Aventi Diritto) l'Attestato di Rischio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Se ci sono più [Proprietari o soggetti equiparati](#), la [Compagnia](#) metterà l'[Attestato di Rischio](#) a disposizione del solo primo intestatario risultante sulla carta di circolazione.

La [Compagnia](#) mette l'[Attestato di Rischio](#) a disposizione degli [Aventi Diritto](#) almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con le seguenti modalità:

- messa a disposizione sul sito web della [Compagnia](#) nell'area riservata con possibilità di consultazione e trasferimento su supporto di memoria locale (download);
- possibilità di invio mediante e-mail;
- se il contratto è stipulato tramite intermediario, stampa presso l'intermediario stesso, su richiesta dell'[Avente Diritto](#);
- modalità aggiuntive di consegna, attivabili su richiesta del [Contraente](#), chiamando il Servizio Clienti.

Se la garanzia è sospesa durante il contratto, l'[Attestato di Rischio](#) è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

Gli [Aventi Diritto](#) possono richiedere in qualunque momento l'[Attestato di Rischio](#) relativo agli ultimi cinque anni. In tal caso, la [Compagnia](#) consegna, per via telematica, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l'[Attestato di Rischio](#) comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il [Periodo di Osservazione](#).

La [Compagnia](#) utilizzerà le informazioni riportate nell'[Attestato di Rischio](#) anche per alimentare la [Banca Dati degli Attestati di Rischio](#).

L'[Avente Diritto](#) può richiedere senza costi direttamente alla compagnia di assicurazione che ha prestato l'ultima copertura assicurativa il rilascio di [Attestati di Rischio](#) relativi a coperture già scadute e non presenti nella Banca Dati. In ogni caso, la compagnia di assicurazione a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l'[Attestato di Rischio](#) direttamente dalla compagnia di assicurazione che ha prestato l'ultima copertura assicurativa.

L'[Attestato di Rischio](#) cartaceo non è necessario per stipulare un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa saranno acquisiti dalla [Compagnia](#) in via telematica dalla Banca Dati degli [Attestati di Rischio](#).

L'[Attestato di Rischio](#) rilasciato dalla [Compagnia](#) conterrà la [Classe di Conversione Universale \(CU\)](#).

1.17.2 Ricostruzione della posizione assicurativa ed eventuale riclassificazione

La [Compagnia](#) potrebbe dover richiedere al [Contraente](#) una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Tale dichiarazione è relativa alle circostanze del rischio, per cui si applicano gli articoli 1892 e 1893 del codice civile, come illustrato all'art. 8.1 "Dichiarazioni sulle circostanze del rischio".

La [Compagnia](#), anche in ottemperanza a quanto richiesto dall'IVASS, verificherà la correttezza delle dichiarazioni rilasciate dal [Contraente](#) e, se necessario, riclassificherà la classe di merito assegnata e ricalcolerà il [Premio](#).

1.17.3 Conservazione della validità dell'Attestato di Rischio

In caso di:

- documentata cessazione del rischio assicurato, o
- sospensione del contratto di assicurazione, o
- mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del [Veicolo](#), risultante da apposita dichiarazione del [Contraente](#),

l'ultimo [Attestato di Rischio](#) rilasciato conserva validità per un periodo di 5 anni dalla scadenza del contratto al quale tale [Attestato di Rischio](#) si riferisce.

Dopo 15 giorni dalla scadenza del contratto, per utilizzare l'[Attestato di Rischio](#), il [Contraente](#) o il [Proprietario o soggetto equiparato](#) devono dichiarare per iscritto che il [Veicolo](#) non ha circolato dopo che il contratto al quale l'[Attestato di Rischio](#) si riferisce è scaduto o che è stata stipulata una polizza di durata temporanea.

1.17.4 Conservazione della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" fra veicoli appartenenti alla stessa categoria

Le seguenti regole disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" fra veicoli appartenenti alla stessa categoria. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni Private

1.17.4.1 Veicolo assicurato all'estero

Se il **Veicolo** è stato assicurato all'estero, il **Contraente** consegna alla Compagnia una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'individuazione della **Classe di CU** da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui all'art. 1.14.1 "Tabella Criteri di assegnazione della Classe CU per l'annualità successiva", considerando la 14ª quale classe d'ingresso. Questa dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, **Attestato di Rischio**. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla **classe di CU 14**.

1.17.4.2 Trasferimento del Veicolo da più proprietari ad uno di essi

Se il **Veicolo** appartiene a più proprietari e viene trasferito in proprietà a uno o più di essi, a quest'ultimo è attribuita la **Classe di CU** maturata sul **Veicolo** anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la **Classe di CU** maturata sul **Veicolo** ora intestato a uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, in caso di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

1.17.4.3 Trasferimento del Veicolo tra coniugi

Se il **Veicolo** è trasferito tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la **classe di CU** già maturata sul **Veicolo** trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la **classe di CU** maturata sul **Veicolo** ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente e avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

1.17.4.4 Veicolo in conto vendita invenduto

Se la copertura è stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la **classe di CU** attribuita al **Veicolo** consegnato in conto vendita e quest'ultimo resta invenduto, al veicolo è attribuita la **classe di CU** precedente alla perdita di possesso.

1.17.5 Veicolo rubato poi ritrovato

Se la copertura è stata trasferita su un altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la **classe di CU** attribuita al **Veicolo** rubato, se quest'ultimo è successivamente ritrovato, allo stesso è attribuita la **classe di CU** precedente alla perdita di possesso.

1.17.5.1 Perdita di possesso del veicolo precedente e acquisto di nuovo veicolo

Se il proprietario di un veicolo dimostra, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze, intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:

- vendita;
- demolizione;
- **Furto** di cui sia esibita denuncia;
- certificazione di cessazione della circolazione;
- definitiva esportazione all'estero;
- consegna in conto vendita;

al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima **classe di CU** del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque **non inferiore a dodici mesi**. In tale ipotesi la **classe di CU** maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;

1.17.5.2 Acquisto di un veicolo in leasing o noleggio a lungo termine da parte dell'utilizzatore

Se un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - è acquistato dal suo utilizzatore, a quest'ultimo è riconosciuta la **classe di CU** maturata solo nel caso in cui le sue generalità sono state registrate quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

Se l'utilizzatore, quando cessa l'utilizzo, non acquista il veicolo locato in leasing o noleggiato, la **classe di CU** è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato.

1.17.5.3 Veicolo intestato a soggetto portatore di handicap

Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la **classe di CU** maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;

1.17.5.4 Trasferimento del Veicolo ad erede convivente

Se la proprietà del **Veicolo** è trasferita a seguito di successione a causa di morte, la **classe di CU** maturata sul **Veicolo** è attribuita a coloro, conviventi con il defunto al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del **Veicolo** stesso a titolo ereditario. Se l'erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il **Veicolo** acquisito a titolo ereditario può avere la stessa **classe di CU** del veicolo già di proprietà. In tal caso, a richiesta del **Contraente**, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova **classe di CU**.

1.17.5.5 Trasferimento del Veicolo con cessione del contratto di assicurazione

Nel caso di trasferimento di proprietà del **Veicolo** con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la **classe di CU** risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al **Veicolo** va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani" (d.l. 31 gennaio 2007, n. 7); il cedente ha diritto a mantenere la **classe di CU** per il periodo di validità dell'attestato;

1.17.5.6 Precedente contratto con impresa in liquidazione coatta amministrativa

Se il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa di assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi rischi e affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'**Attestato di Rischio** non sia presente nella Banca dati degli **Attestati di Rischio**, il nuovo contratto è assegnato alla **classe di CU** di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa di assicurazione o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva, il contratto è emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati o, in caso di completa assenza, di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, il nuovo contratto è assegnato alla **classe di CU** di massima penalizzazione.

1.17.5.7 Trasferimenti tra società e socio

Nel caso di trasferimento di proprietà del **Veicolo**:

- (i) dall'impresa individuale alla persona fisica o
- (ii) dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata

e viceversa,

gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della **classe di CU**

1.17.5.8 Operazioni societarie

Se una società di persone o capitali è proprietaria del **Veicolo**, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della **classe di CU** alla persona giuridica che ha acquisito la proprietà del **Veicolo**.

1.17.5.9 Mutamento di classificazione del Veicolo

Nel caso di mutamento della classificazione del **Veicolo**, lo stesso mantiene la **classe di CU** già maturata.

1.17.6 Casi in cui la Compagnia non rilascia l'Attestato di Rischio

La **Compagnia** non rilascerà l'**Attestato di Rischio** nei seguenti casi:

- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di **Premio**;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se il **Periodo d'osservazione** non è stato concluso;
- cessione del contratto per vendita del **Veicolo** se il **Periodo d'osservazione** non è stato concluso.

1.18 Furto totale del Veicolo

In caso di furto del **Veicolo**, il **Contraente** potrà beneficiare della classe di merito maturata per assicurare un altro veicolo di sua proprietà, **ma solo se il nuovo contratto viene stipulato entro 60 mesi dalla scadenza del precedente contratto**.

Il **Contraente deve consegnare alla **Compagnia** tutta la documentazione specificata nell'art. 10.1 "Obblighi in caso di sinistro".**

Se:

- il **Veicolo** viene successivamente ritrovato, e
- il **Contraente** ha beneficiato della classe di merito maturata per assicurare un altro veicolo di sua proprietà,

a partire dalle 24.00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata alle Autorità, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU 14 e alla classe di Compagnia maturata alla data del furto.

1.19 Riclassificazioni

1.19.1 Mancato invio di documenti o documenti non conformi

Se

- il **Contraente** non invia alla **Compagnia** la documentazione richiesta anche successivamente (come ad esempio: la copia del certificato di proprietà digitale o del libretto di circolazione riportante l'avvenuto passaggio di proprietà che viene richiesto successivamente alla documentazione temporanea presentata alla **Compagnia** in attesa della registrazione del passaggio di proprietà); oppure
- le informazioni indicate nel preventivo e quelle risultanti dalle banche dati istituzionali non corrispondono; oppure
- il **Contraente** ha fornito la "Dichiarazione del Contraente – Integrazione Attestato di Rischio", e il contenuto di tale dichiarazione non corrisponde alle informazioni raccolte dalla **Compagnia** in seguito alle proprie verifiche, sia presso banche dati istituzionali sia presso la compagnia di provenienza;

la **Compagnia** provvederà alla corretta riclassificazione della Classe di merito con conseguente variazione, in aumento o in diminuzione, del **Premio** e lo comunicherà al **Contraente**.

Il **Contraente deve pagare l'eventuale differenza di **Premio**; in difetto in caso di **Sinistro** la **Compagnia** avrà diritto di ridurre le somme dovute al terzo danneggiato in proporzione alla differenza di **Premio** non pagata dal **Contraente**; la **Compagnia** si rivarrà nei confronti del **Contraente** di quanto pagato al danneggiato.**

Alla scadenza del contratto, la **Compagnia** rilascerà l'**Attestato di Rischio** con l'indicazione della corretta classe di merito.

1.19.2 Sinistro "senza seguito"

Se un **Sinistro** ha causato l'applicazione del Malus ma, successivamente, si chiarisce che il **Contraente** non ha responsabilità, la **Compagnia** correggerà l'**Attestato di Rischio**, applicando la corretta classe di merito e rimborsando il maggior **Premio** percepito.

1.19.3 Riapertura di un Sinistro

Se la **Compagnia** ha considerato un **Sinistro** come "senza seguito" in quanto non emergevano elementi di responsabilità a carico del **Contraente**, ma, successivamente, emerge una responsabilità del **Contraente** che porta all'applicabilità del Malus, la **Compagnia**, al momento del primo rinnovo del contratto successivo alla riapertura del **Sinistro**, correggerà la classe di merito e applicherà il conguaglio di **Premio**.

2. Modulo Furto e Incendio

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO



2.1 Garanzie principali

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti inerenti:

- il Veicolo e gli Accessori di serie;
- gli Accessori non di serie indicati specificamente nel Modulo di Polizza insieme al loro valore, in questo caso con il Massimale del 15% del valore del Veicolo indicato nel Modulo di Polizza, con il massimo di euro 5.000,00 per Sinistro;

e nelle ipotesi in cui tali danni materiali e diretti derivano da:

- a) Furto (consumato o tentato) o Rapina (consumata o tentata); in questo caso sono compresi i danni subiti dal Veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del Furto o Rapina;
- b) Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine.

2.2 Estensioni (sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo)

2.2.1 Incendio da tumulti popolari

La copertura vale in caso di danni da Incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. **In caso di Sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità.**

2.2.2 Circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina

La copertura vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina (consumate o tentate), **se, e solo se, tali danni sono conseguenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.**

2.2.3 Danni al Veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate

La Compagnia indennizza l'Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia di cui alla lettera a) dell'art. 2.1 "Garanzie principali", dei danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno del Veicolo stesso.

2.2.4 Caduta corpi orbitanti

La copertura vale anche per i danni subiti dal Veicolo a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti. **Sono invece esclusi dalla copertura ordigni esplosivi.**

2.3 Estensione territoriale

L'Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, del Liechtenstein e del Principato di Monaco e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

2.4 Forma di garanzia e scoperti

La garanzia è prestata nella forma a Valore Intero.

2.4.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina

La sola copertura di cui alla lettera a) dell'art. 2.1 "Garanzie principali" prevede diverse opzioni, da selezionare nel Modulo di Polizza:

- a) con Scoperto del 10%, con un minimo di 250,00 euro;
- b) con Scoperto del 15%, con un minimo di 500,00 euro.

2.5 Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi;
- b) nelle aree aeroportuali;

- c) per i danni, diretti ed indiretti, causati da **Veicolo** alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l'accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
- d) per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
- e) per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- f) per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del **Veicolo**;
- g) per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
- h) per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- i) per i danni conseguenti ad appropriazione indebita;
- j) per semplici bruciature non seguite da **Incendio**;
- k) per danni causati o derivati da fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- l) per danni causati da ordigni esplosivi.
- m) per danni da **Furto** di radiotelefoni o telefoni satellitari, anche stabilmente fissati al **Veicolo**, a meno che non si tratti di **Accessori di serie** o **Accessori non di serie**, che sono coperti;
- n) per **Furto** del **Veicolo**, **Accessori di serie** o **Accessori non di serie**, se il **Veicolo** è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del **Codice della Strada**;
- o) danni a qualunque oggetto diverso dai beni assicurati di cui all'art. 2.1 "Garanzie principali", ivi inclusi danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, o comunque anche in uso, custodia o possesso del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- p) **Furto** se il **Veicolo** non è chiuso;
- q) in caso di **Furto** se per lo stesso sono state utilizzate le chiavi del **Veicolo**, a meno che l'**Assicurato** non abbia denunciato precedentemente alle Autorità competenti il **Furto** delle chiavi.

2.6 Recupero della refurtiva

Se il **Veicolo** rubato o le parti del **Veicolo** rubato (ivi compresi **Accessori di serie** o **Accessori non di serie**) sono recuperati, l'**Assicurato** deve darne avviso alla **Compagnia** appena ne ha avuto notizia.

Se il **Veicolo** o parti del **Veicolo** sono recuperati:

- prima del pagamento dell'**Indennizzo**, la **Compagnia** pagherà solo eventuali danni subiti dal **Veicolo** nell'esecuzione o in conseguenza del **Furto** o della **Rapina**;
- dopo il pagamento dell'indennizzo, l'**Assicurato** potrà scegliere se:
 - a) compiere tutti gli adempimenti necessari per la vendita del **Veicolo** da parte della **Compagnia**. Se non fosse stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla **Compagnia** la procura notarile a vendere ciò che è stato recuperato. In ogni caso la **Compagnia** è autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
 - b) rientrare in possesso del **Veicolo** restituendo alla **Compagnia** l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, la **Compagnia** pagherà solo eventuali danni subiti dal veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del **Furto** o della **Rapina**).



3. Modulo Cristalli

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

3.1 Cristalli

3.1.1 Oggetto della garanzia

La **Compagnia** indennizza i danni di rottura e scheggiatura di **Cristalli** delimitanti l'abitacolo del **Veicolo**, **solo se dovuti**:

- a) a causa accidentale derivante dalla circolazione, o
- b) a fatti involontari di terzi

3.1.2 Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) se il **Veicolo** partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il **Veicolo** circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi;
- b) nelle aree aeroportuali;
- c) per i danni, diretti ed indiretti, causati da **Veicolo** alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l'accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
- d) per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
- e) per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- f) per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del **Veicolo**;
- g) per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
- h) per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- i) per i danni conseguenti ad appropriazione indebita;
- j) per i danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei **Cristalli**;
- k) per i danni coperti dal Modulo Furto e Incendio conseguenti a **Furto** o **Rapina**, consumati o tentati;
- l) per i danni coperti dal Modulo Kasko;
- m) se il **Veicolo** è adibito a uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione.

3.1.3 Massimale e Franchigia

Per ogni **Sinistro**, e indipendentemente dal numero e dal tipo di **Cristalli** danneggiati, il **Massimale** è pari al 10% del valore del **Veicolo** indicato nel **Modulo di Polizza**, con il massimo di 750,00 euro.

Si applica inoltre una **Franchigia** di 100,00 euro per **Sinistro**.

3.1.4 Non applicazione della Franchigia e aumento del Massimale: Servizi Carglass, Doctorglass o Glassdrive

La **Franchigia** non sarà applicata e il massimale sarà aumentato a 900,00 euro se il danno sarà ripristinato avvalendosi del servizio fornito da Carglass, Doctorglass o Glassdrive, società specializzate nella riparazione e sostituzione del parabrezza e dei cristalli dei veicoli.



4. Modulo Kasko

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

4.1 Garanzie prestate

Il **Contraente** può scegliere, indicandolo nel **Modulo di Polizza** e pagando il relativo **Premio**, la seguente garanzia:

- Art. 4.2 "Kasko completa."

4.2 Kasko completa

4.2.1 Condizione di assicurabilità

È possibile selezionare questa garanzia solo:

- entro i 6 mesi successivi al mese di prima immatricolazione del **Veicolo**, oppure
- se già presente nel contratto precedente, che ne garantisca la continuità di copertura..

In caso di Sinistro la Compagnia richiede l'eventuale contratto precedente, per verificare che la garanzia fosse già presente. Se la documentazione non è consegnata, la garanzia non è operante e la Compagnia non pagherà l'Indennizzo.

4.2.2 Oggetto della garanzia Kasko completa

La **Compagnia** indennizza all'**Assicurato** i danni materiali e diretti inerenti:

- il **Veicolo** e gli **Accessori di serie**;
- gli **Accessori non di serie**, indicati specificamente nel Modulo di Polizza insieme al loro valore;

solo se tali danni materiali e diretti si verificano durante la circolazione su aree pubbliche o private e derivano da:

- a) urto contro altro veicolo,
- b) urto contro ostacoli fissi e mobili,
- c) urto contro animali selvatici,
- d) ribaltamento,
- e) uscita di strada.

Il **Massimale** è pari:

- per il **Veicolo** e gli **Accessori di serie**, al valore dichiarato nel **Modulo di Polizza**;
- per gli **Accessori non di serie**, al 15% del valore dichiarato del **Veicolo**, con un massimo di 5.000,00 euro per **Sinistro**

4.2.3 Forma di assicurazione e Scoperto

La copertura è prestata a **Valore Intero**.

Si applica uno Scoperto del 15%, con un minimo di 500,00 euro.

4.3 Estensione territoriale

L'Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, del Liechtenstein e del Principato di Monaco e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

4.4 Rinuncia al diritto di surroga

La **Compagnia** rinuncia al diritto di **Surroga** derivante dall'art. 1916 del codice civile verso:

- il conducente debitamente autorizzato alla guida del **Veicolo**,
- i trasportati
- i **Familiari** del Contraente.

4.5 Colpa grave

La copertura vale anche per i **Sinistri** determinati da colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato** o delle persone che legittimamente detengono il **Veicolo**.

4.6 Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) se il **Veicolo** partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il **Veicolo** circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi;
- b) nelle aree aeroportuali;
- c) per i danni, diretti ed indiretti, causati da **Veicolo** alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l'accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
- d) per i danni derivanti da urto con animali selvatici (salvo per la garanzia Kasko Completa);
- e) per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- f) per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del **Veicolo**;
- g) per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
- h) per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- i) per i danni conseguenti ad appropriazione indebita;
- j) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; se però il conducente si trova in una delle situazioni di cui all'art. 1.3.6 "Conducente privo di patente," comma 2°, la copertura opera;
- k) se il **Veicolo** è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 **Codice della Strada**;
- l) se sono state violate le previsioni contrattuali dell'art. 1.6.2 "Guida esclusiva";
- m) per i danni subiti dal **Veicolo** se non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del **Codice della Strada**;
- n) per i danni causati da cose o animali trasportati sul veicolo;
- o) per i danni da operazioni di carico e scarico;
- p) per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada;
- q) per i danni coperti dal Modulo Furto e Incendio;
- r) per i danni conseguenti ad **Incendio**, **Esplosione**, **Scoppio** non determinati dalla collisione con altro veicolo a motore identificato o, rispettivamente, da urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli fissi e mobili, urto contro animali selvatici, ribaltamento, uscita di strada
- s) per i danni alle ruote (inclusi cerchi, coperture e camere d'aria) se non verificatisi congiuntamente ad altri danni indennizzabili;
- t) se il conducente, al momento del **Sinistro**,
 - i. guidava in stato di ebbrezza; o
 - ii. guidava sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; o
 - iii. è stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del **Codice della Strada**.



5. Modulo Tutela Legale

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

5.1 Premessa

La **Compagnia** ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona – Numero Verde 800345543, in seguito detta D.A.S.

La **Compagnia** ha la facoltà di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestione dei **Sinistri** di Tutela Legale, informandone il **Contraente**.

5.2 Oggetto

La **Compagnia** fornisce le prestazioni elencate all'art. 6.3 "Prestazioni assicurate" se l'**Assicurato**, a causa di eventi

- connessi alla proprietà del **Veicolo**;
- connessi alla guida del **Veicolo**;
- che lo coinvolgono come ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo

si trova in una delle seguenti situazioni:

- a) subisce **Danni extracontrattuali** dovuti a **Fatto Illecito** di terzi;
- b) è sottoposto a **Procedimento penale** per delitto colposo o per contravvenzione; inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime;
- c) deve presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, **se e solo se il provvedimento è adottato come conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione che ha provocato la morte o lesioni a persone**;
- d) deve presentare istanza per ottenere il dissequestro del **Veicolo** coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- e) deve sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;

Controversia di natura contrattuale

A esempio l'Assicurato richiede i danni al meccanico per ritardo nella consegna del Veicolo

- f) è sottoposto a **Procedimento penale** per **Delitto doloso**, **se, e solo se, sia prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato**. In tali ipotesi la **Compagnia** anticiperà le spese, **con il limite di euro 2.000,00**, in attesa della definizione del giudizio. In caso di estinzione del reato o se il giudizio si concluderà con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento, derubricazione del reato da doloso a colposo, **la Compagnia richiederà all'Assicurato il rimborso di tutte le spese anticipate**;
- g) deve presentare ricorso al Prefetto o opposizione al Giudice ordinario competente contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale **Sanzione amministrativa**; tale copertura vale:
 - i. quando la **Sanzione amministrativa**
 - 1) è applicata in seguito ad un incidente della circolazione stradale e
 - 2) il comportamento che ha causato la **Sanzione amministrativa** ha influito sulla dinamica del **Sinistro** e sull'attribuzione di responsabilità;

Quando la sanzione amministrativa non è applicata in seguito ad un incidente della circolazione ed esistono i presupposti per presentare il ricorso.

5.3 Prestazioni assicurate

5.3.1 Rimborso di spese

La **Compagnia**, **nei limiti del Massimale previsto in polizza e con l'osservanza delle previsioni del presente contratto**, copre le spese:

- a) di assistenza stragiudiziale;
- b) per l'intervento di un legale per grado di giudizio;
- c) per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U. – Consulente Tecnico d'Ufficio);
- d) per l'intervento di un consulente tecnico di parte (C.T.P. – Consulente Tecnico di Parte);
- e) di giustizia;
- f) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, **ma escluso quanto derivante da vincoli di solidarietà**;

- g) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS;
- h) di accertamento su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei [Sinistri](#);
- i) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei [Procedimenti penali](#);
- j) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- k) degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- l) per l'indennità spettante agli Organismi di mediazione, **per la sola parte posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi di mediazione pubblici e con esclusione di quanto rimborsato dalla controparte a qualunque titolo**;
- m) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se non rimborsato dalla controparte**.

In caso di procedure concorsuali, la garanzia consiste nella stesura e deposito della domanda di ammissione alla procedura.

5.3.2 [Procedimenti penali all'estero](#)

In caso di:

- arresto, o
- minaccia di arresto, o
- [procedimento penale](#)

all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la [Compagnia](#) assicura:

- a) le spese per l'assistenza di un interprete;
- b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di euro 1.000;
- c) l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente. **L'importo della cauzione sarà anticipato da parte di DAS e dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione.**

5.3.3 [Consulenza legale telefonica](#)

Oltre al rimborso delle spese sopra elencate, la [Compagnia](#) garantisce un servizio di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste dal contratto.

Per utilizzare questo servizio l'[Assicurato](#) potrà telefonare nell'orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) al numero verde 800.34.55.43 per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva e assistenza, nel caso in cui l'[Assicurato](#) debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile o in un [Procedimento penale](#).

5.4 [Soggetti assicurati](#)

Per le garanzie fornite dal presente Modulo, sono [Assicurati](#):

- nel caso di [Danni extracontrattuali](#) e di [Procedimenti penali](#): il [Proprietario e soggetti equiparati](#), il conducente e i trasportati del [Veicolo](#);
- nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattuale: il [Proprietario e soggetti equiparati](#);
- nel caso della lettera f) dell'art. 5.2 "Oggetto": il conducente del [Veicolo](#) o il legale rappresentante nel caso in cui il [Contraente](#) sia un soggetto diverso da persona fisica.

5.5 [Estensione territoriale](#)

Le garanzie riguardano i [Sinistri](#) che avvengono nel territorio e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul bacino del Mar Mediterraneo, in caso di diritto al risarcimento dei [Danni Extracontrattuali](#) o di [Procedimento Penale](#);
- b) nel Territorio italiano e nello Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, in tutti gli altri casi.

5.6 Operatività della garanzia

5.6.1 Decorrenza della garanzia

La garanzia copre i **Sinistri** verificatisi:

- a) dalle ore 24.00 del giorno di stipulazione del contratto, così come indicato nel **Modulo di Polizza**, se si tratta di
 - I. risarcimento di danni extracontrattuali;
 - II. procedimento penale;
 - III. ricorso od opposizione a sanzioni amministrative;
- b) dopo 90 giorni (nei quali la copertura non è ancora efficace, così detta "carenza") dalla data di stipulazione del contratto, così come indicato nel Modulo di Polizza, nel caso di vertenze contrattuali. Se il contratto sostituisce una copertura analoga, la carenza decorre dalla data di effetto del contratto che è sostituito.

5.6.2 Data del Sinistro

Per determinare la data in cui avviene un **Sinistro**, si considera:

- a) nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, la data del primo evento che ha o avrebbe dato origine al diritto al risarcimento;
- b) nei casi di opposizione a sanzioni amministrative, la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione;
- c) nei rimanenti casi, la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'**Assicurato**, della controparte o di un terzo.

5.7 Esclusioni e limiti di copertura

La copertura non opera:

- a) se il **Veicolo** partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il **Veicolo** circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi;
- b) nelle aree aeroportuali;
- c) per i danni, diretti ed indiretti, causati da **Veicolo** alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l'accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
- d) per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
- e) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- f) per fatti dolosi dell'**Assicurato**;
- g) per controversie di natura contrattuale con valore in lite inferiore a 250,00 euro;
- h) Per la materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto all'art. 5.2 "Oggetto", lettere c), d) e g);
- i) in caso di opposizione sanzione amministrativa non correlata a incidente stradale con valore inferiore a 100 euro e dopo il primo caso assicurativo all'anno;
- j) per fatti dolosi dell'**Assicurato**. Se l'**Assicurato** è imputato per **Delitto Doloso** o **Contravvenzione** di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.
- k) se il conducente:
 - non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure
 - guida il **Veicolo** con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottiene il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al **Sinistro**, la garanzia diventa operante;
- l) se il conducente:
 - è imputato per guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis del **Codice della Strada**) ed è accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l, o
 - è imputato per guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope (187 del **Codice della Strada**), o
 - gli sono state applicate le sanzioni ai sensi dei suddetti articoli, o

- nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 del **Codice della Strada** (fuga o omissione di soccorso).

In tali casi, la presente garanzia è sospesa e condizionata alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Se si verificheranno l'assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato, DAS rimborserà le spese legali sostenute per la difesa, **ma non le rimborserà nel caso in cui sia stata dichiarata l'impossibilità di procedere con il processo per l'estinzione del Reato per qualsiasi causa;**

- m) se il **Veicolo** non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C. Auto;
- n) se il **Veicolo** è usato in difformità agli usi indicati nel libretto di circolazione.

In caso di controversia tra Contraente e un'altra persona assicurata la copertura opera solo nei confronti del Contraente.

La **Compagnia** non si farà carico delle seguenti spese:

- a) spese, anche preventive, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 13.1 e 13.3 e non saranno coperte le spese per incarichi conferiti dall'Assicurato, per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- b) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte o dettagliate in parcella;
- c) spese di viaggio e di soggiorno dovute al legale che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- d) onorari per l'intervento di più di un legale nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale in cui ha sede il giudice competente a decidere la controversia, la **Compagnia** sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino ad un importo di 3.000 euro, per **Sinistro** e per anno, escludendo ogni duplicazione di onorari;
- e) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso
- h) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento)
- i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
- j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) gli oneri fiscali, a eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- l) in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 euro; anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a 20.000 euro.

5.8 Obblighi in caso di Sinistro e casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle disposizioni indicate nella Sezione D del presente contratto Cosa fare in caso di sinistro – Sottosezione 13 "Disposizioni relative al Modulo tutela". Il mancato rispetto di queste previsioni può causare la decadenza dal diritto alla prestazione.

5.9 Istruzioni per la richiesta di tutela legale

5.9.1 Contatti

Per richiedere le prestazioni previste nel presente Modulo, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il **numero verde 800345543**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00. Ulteriori informazioni su come richiedere la prestazione assicurativa si trovano alla Sezione D. Cosa fare in caso di sinistro – Sottosezione 13 "Disposizioni relative al Modulo tutela legale".



6. Modulo Assistenza

ATTIVO SOLO NELLA FORMULA ACQUISTATATA

6.1 Premessa

Per la gestione e la liquidazione delle prestazioni di assistenza relative al presente Modulo, la [Compagnia](#) si avvale di Mapfre Asistencia, Compañía Internacional De Seguros Y Reaseguros, S.A.

Sede in Italia: Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI).

Numero Verde 800.186.064

oppure +39 (015) 2559791 (valido anche all'estero)

(di seguito Mapfre Asistencia S.A.).

La [Struttura Organizzativa](#) di Mapfre Asistencia S.A., in base a specifica convenzione sottoscritta con la [Compagnia](#) e per incarico di quest'ultima, eroga le prestazioni con costi a carico della [Compagnia](#).

La [Compagnia](#) ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Assistenza, dandone prima comunicazione all'[Assicurato](#). Tale modifica sarà comunicata con le modalità previste dalla normativa regolamentare. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di [Premio](#) pattuite con il [Contraente](#).

6.2 Oggetto

La [Compagnia](#) fornisce ai soggetti [Assicurati](#) le prestazioni elencate nei paragrafi seguenti.

La garanzia è prestata non più di una volta per tipo di Prestazione per singolo [Sinistro](#), per un massimo di tre [Sinistri](#) per anno assicurativo.

Se l'[Assicurato](#) non usufruisce di una o più [Prestazioni assistenza](#), la [Compagnia](#) non è tenuta a fornire [Indennizzi](#) o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La [Compagnia](#) non si assume la responsabilità per i danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Nel caso in cui attivasse altra [Assicurazione](#), le presenti [Prestazioni assistenza](#) saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'[Assicurato](#) degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'[Assicurazione](#) che ha erogato la [Prestazione assistenza](#).

Non è possibile erogare prestazioni in natura ([Prestazioni assistenza](#)) se la legge o le Autorità competenti nazionali o internazionali lo vietano.

Tutti i pagamenti in denaro, anche a titolo di anticipo, saranno effettuati con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia o nel Paese dove momentaneamente si trova l'[Assicurato](#).

I pagamenti di denaro a titolo di anticipo saranno concessi se e solo se l'[Assicurato](#), anche tramite persona da lui indicata, può fornire adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'[Assicurato](#) deve rimborsare la somma anticipata entro 60 giorni dalla data dell'erogazione del pagamento a titolo di anticipo. Trascorso tale termine dovrà restituire alla Struttura Organizzativa oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

I [Massimali](#) per ogni [Prestazione assistenza](#) sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

Ogni diritto nei confronti della [Compagnia](#) si prescrive entro il termine di due anni dalla data del [Sinistro](#) che ha dato origine al diritto alla [Prestazione assistenza](#) in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del codice civile.

6.3 Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

6.3.1 Officina mobile (Depannage)

Se il **Veicolo** non è in condizioni di spostarsi autonomamente a causa di:

- **Guasto**
- foratura/scoppio/squarcio pneumatici
- esaurimento batteria o mancato avviamento in genere

la **Struttura Organizzativa**, dopo aver valutato il tipo di **Guasto**, la sua gravità e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, invierà una officina mobile per la riparazione del **Veicolo**, se tale officina mobile è disponibile nelle vicinanze.

La Compagnia terrà a proprio carico il diritto di uscita e il costo del percorso di andata e ritorno dell'officina mobile fino ad un massimo di euro 200,00 per Sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato. Sono esclusi dalla copertura il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dall'officina mobile.

Se l'officina mobile non potesse riparare il Veicolo sul posto si applica l'art. 6.3.2 "Soccorso stradale".

6.3.2 Soccorso stradale

Se il **Veicolo** non è in condizioni di spostarsi autonomamente a causa di **Guasto**, **Incidente**, **Incendio**, **Furto** parziale o ritrovamento dopo Furto o **Rapina**, errato rifornimento, foratura/scoppio/squarcio di un pneumatico del Veicolo, la **Struttura Organizzativa** procurerà direttamente all'**Assicurato** un mezzo di soccorso per trainare il **Veicolo** al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, se ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina.

In caso di **Sinistro** avvenuto all'estero oppure in autostrada la **Struttura Organizzativa** fornirà specifiche istruzioni.

La Compagnia terrà a proprio carico il diritto di uscita, il costo del percorso di andata e ritorno e quello del traino fino ad un massimo di euro 200,00 per Sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato. Sono esclusi dalla copertura il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza, i costi di manodopera e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

La copertura non opera se il Veicolo ha subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).

Sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo.

6.3.3 Spese di rimessaggio

Se:

- a seguito della **Prestazione assistenza** di cui all'articolo 6.3.2 "Soccorso stradale", e

in conseguenza di **Guasto**, **Incidente**, **Incendio**, **Furto** e **Rapina** parziali o tentati, errato rifornimento accade che

- il **Veicolo** non può essere riparato in giornata o
- i punti di assistenza sono chiusi,

la **Struttura Organizzativa** provvederà al rimessaggio del **Veicolo per le prime 72 ore**.

La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 50,00 per Sinistro.

6.3.4 Furgone sostitutivo (valida per tutti i veicoli commerciali di peso a pieno carico non superiore ai 35q.li - sono esclusi auto e rimorchi)

Se, a causa di:

- **Guasto**,
- **Incidente**,
- **Incendio**,
- **Furto** parziale,
- errato rifornimento di carburante

il **Veicolo** resta immobilizzato e ha necessità di una riparazione **che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate** (a questo fine si utilizzeranno i tempi ufficiali della casa costruttrice), la **Struttura Organizzativa** metterà a disposizione dell'**Assicurato**, con spese a carico della **Compagnia**, un mezzo sostitutivo:

- con percorrenza illimitata;
- **per il tempo di riparazione certificato dall'officina riparatrice e autorizzato dalla Struttura Organizzativa e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi.**

Il mezzo sostitutivo avrà pari caratteristiche al **Veicolo** o, qualora non sia disponibile, sarà:

- **un'autovettura di 1.600 cc di cilindrata**, se il veicolo assicurato sia un autocarro con massa a pieno carico **fino a 25 q.li; o**
- erogata all'Assicurato una **diaria dell'importo di € 70,00 giornaliera**, se il veicolo assicurato sia un autocarro con massa a pieno carico **superiore ai 25 q.li**, fermo il **limite massimo di 35 q.li**; la **diaria giornaliera verrà erogata in relazione al tempo di riparazione certificato dall'officina riparatrice e autorizzato dalla Struttura Organizzativa e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi.**

In caso di attesa dei pezzi di ricambio, ove richiesto dall'**Assicurato**, il veicolo in sostituzione potrà essere ritirato prima dell'inizio dei lavori di riparazione, restando fermi il numero di giorni di disponibilità del veicolo in sostituzione per il tempo di riparazione certificato dall'autoriparatore e autorizzato dalla **Struttura Organizzativa** e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi.

Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione:

- presso una società di noleggio,
- negli orari di apertura della stessa,
- compatibilmente con le disponibilità e
- secondo modalità applicate dalla società di noleggio.

Sono esclusi dalla copertura e restano sempre a carico dell'Assicurato:

- a) **le spese di carburante,**
- b) **i pedaggi in genere,**
- c) **le franchigie relative alle assicurazioni facoltative richieste dalla società di noleggio,**
- d) **ogni eventuale spesa per il prolungamento del contratto di noleggio,**
- e) **l'eventuale deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio.**

La copertura non opera per:

- a) **immobilizzo del Veicolo dovuto all'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- b) **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi ai danni da riparare.**

Se l'Assicurato non è in possesso di una carta di credito oppure se l'utilizzatore del Veicolo ha meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell'individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.

6.3.5 Taxi per recupero furgone sostitutivo

Se l'**Assicurato**, a seguito dell'erogazione della Prestazione indicata all'art. 6.3.4 "Furgone sostitutivo", debba recarsi presso la società di noleggio per il ritiro del mezzo sostitutivo, su espressa richiesta, sarà messo a disposizione un taxi.

La Compagnia terrà a proprio carico **fino ad un massimo di € 100,00 per Sinistro**. Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

6.4 Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica a oltre 25 km dalla residenza dell'Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell'Assicurato stesso)

6.4.1 Spese d'albergo

Se, a causa di:

- **Guasto,**
- **Incidente**

il **Veicolo** resta immobilizzato e a causa di ciò gli **Assicurati** siano costretti a una sosta forzata per una o più notti costringendo l'**Assicurato** e l'eventuale secondo conducente a pernottare prima del rientro o del proseguimento del viaggio, la **Struttura Organizzativa**, dietro espressa richiesta dell'**Assicurato**, provvederà a ricercare e prenotare un albergo.

La **Compagnia** terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo di € 100,00 per giorno di pernottamento, fino a un massimo di € 300,00 per Sinistro complessivamente per tutti gli Assicurati coinvolti nel medesimo Sinistro.**

Sono escluse dalla suddetta Prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

In caso di sosta forzata l'**Assicurato** dovrà comunque preventivamente rivolgersi alla **Struttura Organizzativa** perché questa provveda direttamente alla prenotazione dell'albergo.

6.5 Soggetti assicurati

Per le garanzie fornite da questo Modulo "Assistenza", sono **Assicurati**:

- il conducente del **Veicolo**, **ma solo se autorizzato dall'Assicurato e in possesso delle autorizzazioni di legge per l'uso del Veicolo**, e
- i terzi trasportati sul **Veicolo**, ma solo se il numero totale di tali terzi trasportati non superi quello indicato sul libretto di circolazione del **Veicolo** e per la sola copertura prevista all'art. 7.4.1 "Spese d'albergo".

6.6 Estensione territoriale

La copertura, a meno che nelle singole garanzie non sia precisato diversamente, vale nel **Territorio italiano**, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e negli altri paesi esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C.A. per il **Veicolo**.

La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso del periodo di assicurazione è di 60 giorni.

6.7 Esclusioni

Nessuna **Prestazione assistenza** è dovuta se l'**Assicurato** non si è rivolto alla **Struttura Organizzativa** prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa.

Nessuna **Prestazione assistenza** è dovuta:

- a) per Sinistri avvenuti per uso improprio del **Veicolo**, durante la partecipazione del **Veicolo** a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il **Veicolo** circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi;
- b) per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali;
- c) per i danni, diretti ed indiretti, causati da **Veicolo** alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l'accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
- d) per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
- e) per Sinistri avvenuti a seguito di scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo di massa;
- f) per Sinistri avvenuti a seguito di terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) in circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio – sanitario, di pubblica sicurezza, di ordine pubblico - alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore;

- h) per Sinistri avvenuti con dolo o colpa grave dell'**Assicurato** o delle persone di cui deve rispondere, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- i) per Sinistri avvenuti a seguito di abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- j) negli stati la cui condizione di belligeranza è stata resa di pubblica notizia;
- k) in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, come da elenco ufficiale del Ministero degli Esteri ed indicazioni disponibili al sito web www.viaggiareassicuri.it.

6.8 Istruzioni per la richiesta di assistenza

6.8.1 Riferimento

In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** deve rivolgersi direttamente alla **Struttura Organizzativa**, che provvede all'erogazione delle **Prestazioni assistenza**.

6.8.2 Contatti

L'Assicurato deve rivolgersi sempre alla **Struttura Organizzativa** prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa, altrimenti non otterrà il diritto alla **Prestazione assistenza**.

Ulteriori informazioni su come richiedere la prestazione assicurativa si trovano alla Sottosezione 14 "Disposizioni relative al Modulo assistenza" della Sezione D. Cosa fare in caso di Sinistro.



7. Modulo Infortuni del conducente

ATTIVO SOLO SE ACQUISTATO

7.1 Oggetto della garanzia

In caso di infortuni al conducente che guida il **Veicolo** e indicato nel modulo di polizza col consenso del **Proprietario o soggetto equiparato**, se avvenuti:

- a) durante la circolazione del **Veicolo**;
- b) mentre il conducente sale o scende dal **Veicolo**;
- c) quando il conducente effettua operazioni di manutenzione o riparazione del **Veicolo**;

la **Compagnia** offre le seguenti prestazioni, coi seguenti **Massimali**:

Prestazione	Massimale
Indennizzo per morte	52.000,00 Euro
Indennizzo per invalidità permanente	52.000,00 Euro
Rimborso spese mediche	2.600,00 Euro
Diaria da ricovero (se acquistata)	52,00 Euro

7.2 Estensioni

La garanzia è prestata anche in caso di:

- a) asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori;
- b) annegamento a seguito di incidente al **Veicolo**;
- c) infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l'azione del fulmine;
- d) infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane;
- e) infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza dovuti anche a colpa grave;
- f) infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza.

7.3 Estensione territoriale

L'Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, del Liechtenstein e del Principato di Monaco e degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

7.4 Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) se il **Veicolo** partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il **Veicolo** circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi;
- b) per i danni, diretti ed indiretti, causati da **Veicolo** alimentato a metano o GPL (anche in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l'accesso a questa tipologia di veicoli è vietato dalla legge;
- c) per infortuni dovuti a stato di ubriachezza o sofferti sotto l'effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- d) per infortuni conseguenti ad atti dolosi o temerari dell'**Assicurato**; sono, invece, coperti gli infortuni derivanti da atti compiuti per legittima difesa o per dovere di solidarietà umana;
- e) per infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezione, terremoto, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
- f) per infortuni che siano conseguenza di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e ad accelerazioni di particelle atomiche (ad esempio: fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
- g) per infarti ed ernie di qualsiasi tipo;
- h) gli **Infortuni** conseguenti ad atti di autolesionismo, suicidio o tentato suicidio dell'**Assicurato**;
- i) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- j) per le persone che usano il veicolo senza il consenso del **Proprietario o soggetto equiparato**;

- k) per gli **Infortuni** derivanti dalla pratica di sport professionistico, o di attività sportive in qualsiasi modo remunerate o alle quali l'**Assicurato** dedichi impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra attività da lui esercitata;
- l) per le persone aventi più di 80 anni di età.

7.5 Indennizzo per il caso di invalidità permanente

7.5.1 Oggetto

Se l'**Infortunio** ha per conseguenza l'invalidità permanente e questa si verifica entro 2 anni dal giorno entro il quale l'**infortunio** è avvenuto, la **Compagnia** paga un **Indennizzo** calcolato sulla base della somma assicurata per invalidità permanente assoluta, secondo quanto previsto dalla Tabella seguente e dalle presenti disposizioni.

Tipologia di invalidità	Percentuale di invalidità		
	Lato destro		Lato sinistro
Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro		100%	
Paralisi completa		100%	
Cecità completa		100%	
Perdita di un occhio con ablazione		30%	
Perdita completa della facoltà visiva di un occhio		25%	
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti		50%	
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti		15%	
Perdita completa del braccio	70%		60%
Perdita completa della mano	60%		50%
Perdita completa del pollice	22%		18%
Perdita completa dell'indice	15%		12%
Perdita completa di qualsiasi altro dito della mano	8%		6%
Perdita completa della funzione della spalla e del gomito	20%		15%
Perdita completa della funzione del polso	12%		10%
Perdita di una gamba sopra il ginocchio		60%	
Perdita di una gamba all'altezza o al di sotto del ginocchio		50%	
Perdita completa di un piede		40%	
Perdita completa di un alluce		8%	
Perdita completa di qualsiasi altro dito del piede		3%	
Perdita completa della funzione di un'anca, di un ginocchio o delle articolazioni di un piede		25%	

7.5.2 Criteri per la determinazione dell'Indennizzo

Le percentuali di invalidità permanente sono accertate in base alla tabella sopra indicata e, per i casi non elencati, si applicherà quanto previsto dalla Tabella Invalidità Infortuni ANIA con le precisazioni che seguono: la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso: se si tratta di minorazione, le percentuali sono considerate ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità è stabilita mediante la somma delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Negli altri casi, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati.

Per le menomazioni degli arti superiori in caso di mancinità, le percentuali previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

L'**Indennizzo** è dovuto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'**Infortunio** denunciato.

Non sono, perciò, indennizzabili le conseguenze che derivino da condizioni fisiche o patologiche preesistenti all'**Infortunio** o manifestatesi successivamente all'**Infortunio** stesso ma non imputabili a esso.

7.5.3 Franchigia per invalidità permanente

La **Franchigia** per il caso di **Invalidità Permanente** si applica con le seguenti modalità:

- a) in caso di **Invalità Permanente** inferiore o pari al 3%: non è corrisposto alcun **Indennizzo**;
- b) in caso di **Invalità Permanente** superiore al 3% ma inferiore o pari al 25%: l'**Indennizzo** è pagato solo per la parte che supera il 3%;
- c) in caso di **Invalità Permanente** superiore al 25%: l'**Indennizzo** è pagato senza applicazione di alcuna franchigia.

Si rimanda alla seguente tabella per maggiore chiarezza.

Tabella di determinazione della Franchigia per Invalità Permanente in relazione agli Infortuni subiti dal conducente durante la circolazione del veicolo assicurato					
% da Invalità permanente	% da liquidare	% da Invalità permanente	% da liquidare	% da Invalità permanente	% da liquidare
1	0	18	15	35	35
2	0	19	16	36	36
3	0	20	17	37	37
4	1	21	18	38	38
5	2	22	19	39	39
6	3	23	20	40	40
7	4	24	21	41	41
8	5	25	22	42	42
9	6	26	26	43	43
10	7	27	27	44	44
11	8	28	28	45	45
12	9	29	29	46	46
13	10	30	30	47	47
14	11	31	31	48	48
15	12	32	32	49	49
16	13	33	33	50 e oltre	50 e oltre
17	14	34	34		

Calcolo Indennizzo in caso di Invalità Permanente

Se:

- la somma assicurata è di 52.000,00 euro;
- a seguito di incidente l'**Assicurato** perde il sistema uditivo da un orecchio (15% di invalidità);
- applicazione della franchigia: 3 punti percentuale - la percentuale da liquidare è il 12% (15% - 3% = 12%);
- quindi l'**Assicurato** riceverà un Indennizzo di 6.240,00 euro, risultante da 52.000,00 x 12%.

7.6 Indennizzo da invalidità permanente in caso di morte dell'Assicurato per cause indipendenti dall'Infortunio

Il diritto all'**Indennizzo** per **Invalità Permanente** è di carattere personale e quindi non è trasmissibile.

Tuttavia, se l'**Assicurato** decede per cause indipendenti dall'**Infortunio** prima che l'**Indennizzo** sia stato pagato, la **Compagnia** è tenuta a corrispondere ai **Beneficiari**:

- l'importo oggetto di una sua eventuale offerta o di accordo con l'**Assicurato**,
- in assenza di un'offerta della **Compagnia** o di un accordo con l'**Assicurato**, l'importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto nell' art. 8.5.2 "Criteri per la determinazione dell'Indennizzo" e nell'art. 12.1 "Obblighi in caso di Sinistro".

7.7 Indennizzo per il caso di morte

La **Compagnia** paga l'intera somma assicurata per il caso di morte dell'Assicurato se quest'ultimo muore:

- a) entro 2 anni dall'**Infortunio**, e
- b) per conseguenza delle lesioni subite dall'**Infortunio**.

La somma è pagata ai **Beneficiari** o, in assenza di nomina di **Beneficiari**, agli eredi dell'**Assicurato** in parti uguali. **In caso di successione legittima (cioè senza testamento), la Compagnia pagherà l'Indennizzo ai soli eredi che siano parenti dell'Assicurato sino al quarto grado.**

L'**Indennizzo** eventualmente già pagato per invalidità permanente a causa del medesimo infortunio è sottratto a quello dovuto per morte.

Esempio di calcolo Indennizzo in caso di morte conseguente ad Infortunio

Se:

- la somma assicurata è di 52.000,00 euro;
- a seguito di incidente l'**Assicurato** perde il sistema uditivo da un orecchio (15% di invalidità);
- applicazione della franchigia: 3 punti percentuale: la percentuale da liquidare è il 12% (15% - 3% = 12%);
- quindi l'**Assicurato** riceverà un Indennizzo di 6.240,00 euro, dato da 52.000,00 x 12%.
- Se a causa del medesimo **Infortunio** si verifica anche la morte dell'**Assicurato**, il **Beneficiario** riceverà un **Indennizzo** per morte pari a 45.760,00 euro calcolato come segue:
- somma assicurata per il caso morte 52.000,00 euro;
- meno l'**Indennizzo** per invalidità permanente già corrisposto, cioè 6.240,00 euro.

7.8 Spese di cura

La **Compagnia** rimborsa le spese rese necessarie dall'**Infortunio** per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, trattamenti fisioterapici e altre spese mediche indispensabili.

La copertura vale per le spese di cura sostenute entro il limite massimo di 300 giorni dalla data dell'Infortunio.

La Compagnia rimborsa entro il massimale di 250,00 euro le spese per il trasporto dal luogo dell'infortunio all'ospedale o casa di cura per il pronto soccorso. Tale importo sarà comunque riconosciuto entro il **Massimale** di 2.600,00 euro complessivi.

Sono escluse:

- **le protesi** (salvo gli apparecchi protesici applicati durante un intervento chirurgico);
- **gli interventi chirurgici di natura estetica;**
- **qualsiasi altra spesa medica non resa necessaria dall'Infortunio.**

La **Compagnia** provvederà al rimborso di quanto dovuto all'**Assicurato**, ai suoi eredi o aventi diritto su presentazione dei documenti di spesa, debitamente quietanzati.

7.9 Diaria per ricovero ospedaliero

Nel caso di ricovero in ospedale o in casa di cura, la **Compagnia** paga la diaria per ogni giorno in cui l'**Assicurato** è ricoverato per le necessità di cura causate dall'**Infortunio**.

La diaria viene corrisposta per un periodo massimo di 300 giorni per Infortunio. Il giorno di dimissione non è considerato come giorno di ricovero.

C. Il contratto dalla A alla Z

8. Previsioni comuni a tutti i moduli

8.1 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio. La violazione di questo obbligo può avere serie conseguenze sull'efficacia del contratto e sull'operatività delle garanzie.

L'art. 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che:

- le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con dolo o colpa grave su circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e che il **Contraente** o l'**Assicurato** conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono **causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all'Indennizzo**. In questo caso specifico, la Compagnia può annullare il Contratto, entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni, trattenendo i premi relativi al periodo assicurativo in corso;
- le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e che sono dal Contraente o dall'Assicurato sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza) danno alla **Compagnia** il diritto di **far cessare gli effetti del contratto (recesso) e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto**. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal Contratto entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un sinistro la Compagnia pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del Contratto.

In entrambi i casi la **Compagnia** ha **diritto a trattenere tutti i Premi già riscossi, quello relativo al periodo di assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il Premio dovuto per il primo anno**.

Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche

- alle dichiarazioni rilasciate dal **Contraente** e inerenti al **Proprietario o soggetto equiparato**;
- al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.

8.2 Aggravamento del rischio

Secondo l'art. 1898 del codice civile si ha aggravamento del rischio quando nel corso del contratto si modifica lo stato delle cose che c'era nel momento in cui il contratto è stato concluso, in modo tale che se lo avesse saputo la **Compagnia** avrebbe richiesto un **Premio** maggiore o rifiutato il rischio.

Lo stesso art. 1898 del codice civile prevede **l'obbligo per il Contraente e l'Assicurato di avvisare immediatamente la Compagnia dei mutamenti che aggravano** il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. **La violazione di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.**

8.2.1 Variazione della residenza del Contraente o del Proprietario o soggetto equiparato

Il Contraente e il Proprietario o soggetto equiparato devono comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambio di residenza del Contraente e del Proprietario o soggetto equiparato avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza. La variazione va comunicata secondo le modalità previste all'art. 8.21 "Comunicazioni".

8.3 Diminuzione del rischio

L'art. 1897 del codice civile prevede l'ipotesi che, nel corso del contratto, possa diminuire il rischio assicurato. Questo accade quando la **Compagnia**, al momento della conclusione del contratto, avrebbe applicato un **Premio** minore conoscendo le circostanze che fanno diminuire il rischio. In questo caso il **Contraente/Assicurato** può comunicare la diminuzione del rischio alla **Compagnia** e ottenere una riduzione del **Premio** a decorrere dalla scadenza della rata di **Premio** successiva alla comunicazione. La **Compagnia** rinuncia volontariamente al diritto riconosciute dalla legge di recedere dal contratto in questa eventualità.

8.4 Conclusione del contratto

8.4.1 Preventivo e accettazione

Per stipulare questo contratto il **Contraente** deve:

- accettare il preventivo predisposto dalla Compagnia;
- utilizzando le modalità di cui all'art. 8.21 "Comunicazioni", inviare i documenti richiesti nel testo della comunicazione e presenti nella propria area riservata;
- pagare il Premio con le modalità indicate nella lettera accompagnatoria.

La ricevuta di versamento costituisce quietanza di pagamento.

Il contratto è concluso nel momento del pagamento del Premio, a condizione che i documenti inviati dal Contraente alla Compagnia confermino le informazioni contenute nel preventivo. La data di decorrenza della garanzia è quella indicata nel preventivo.

8.4.2 Verifica della documentazione inviata dal Contraente

La **Compagnia** verifica, prima dell'emissione del contratto, la correttezza delle informazioni risultanti dalle banche dati relativamente all'attestazione del rischio del **Veicolo**, del **Contraente** e dell'intestatario del **Veicolo**, se persona diversa (ai sensi dell'art.132 D.Lgs. 7/9/2005 n°209).

Se c'è discordanza tra:

- le informazioni indicate nel preventivo e
- le informazioni risultanti dalla documentazione inviata dal **Contraente**

la **Compagnia** formulerà un nuovo preventivo.

In caso di formulazione di nuovo preventivo, il **Contraente** può

- aderire alla nuova proposta pagando l'integrazione di **Premio** e fornendo tutta la documentazione richiesta nel testo della comunicazione; oppure
- rinunciare alla nuova proposta e chiedere alla Compagnia la restituzione del **Premio** già corrisposto.

Se entro 30 giorni dalla formulazione del nuovo preventivo la Compagnia non riceve alcuna risposta da parte del Contraente, la stessa Compagnia rimborserà il Premio versato e il contratto non si concluderà.

8.5 Premio

Il **Premio** deve essere pagato con le modalità indicate nel preventivo o nella lettera allegata al preventivo.

La **Compagnia** può concedere di frazionare il **Premio** in due rate semestrali.

In caso di frazionamento semestrale del premio:

- si applica la relativa tariffa;
- il **Premio** è maggiorato del 4% a titolo di diritti amministrativi.

Se il contratto prevede un pagamento semestrale e il **Contraente** dichiara, all'atto della stipulazione del contratto, di volerlo eseguire tramite carta di credito, **questa modalità di pagamento si estende automaticamente al pagamento della rata successiva, con addebito dell'importo dovuto 10 giorni prima della scadenza di tale rata, senza ulteriore comunicazione al Contraente.**

8.6 Durata del contratto e periodo di copertura

8.6.1 Durata e assenza di tacito rinnovo

Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.

8.6.2 Inizio della copertura

La copertura inizia dopo il pagamento del **Premio** o della prima rata di **Premio**.

La copertura inizia se nel [Modulo di Polizza](#) non è indicata una data successiva:

- a) per i pagamenti tramite bonifico bancario:
 - i. dalle ore 24.00 della data indicata come valuta fissa per il [Beneficiario](#);
 - ii. dalle ore 24.00 dalla data in cui è stato dato l'ordine irrevocabile di bonifico, se la data di valuta fissa per il beneficiario è antecedente alla data del bonifico;
- b) per i pagamenti tramite bollettino di conto corrente postale: dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato eseguito il versamento;
- c) per i pagamenti effettuati:
 - i. presso i punti SisalPay di Sisal
 - ii. presso i punti LIS PAGA di Lottomatica Servizi
 - iii. tramite carta di credito
 - iv. tramite Apple Pay
 - v. tramite servizi di bonifico on-line forniti da MyBank

dalle 24.00 del giorno di pagamento.

8.6.3 Sospensione della copertura

In caso di frazionamento semestrale del [Premio](#), se il [Contraente](#) non paga la seconda rata di [Premio](#), la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Esempio

A esempio, se la rata di [Premio](#) scade il 15 maggio, la copertura resta sospesa dal 31 maggio.

Il pagamento oltre il 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento della seconda rata non può in alcun caso produrre un effetto retroattivo della copertura.

8.6.4 Termine della copertura

La copertura ha effetto fino alle ore 24.00 della data di scadenza indicata nel [Modulo di Polizza](#).

La [Compagnia](#) è tenuta a mantenere operanti le [garanzie](#) prestate fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in [Polizza](#) e l'estensione cessa alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto, anche se stipulato con altra [compagnia](#).

8.7 Diritto di recesso (ripensamento)

Il [Contraente](#), **entro 14 giorni dal momento in cui il contratto è concluso**, può esercitare il diritto di recesso senza doverne indicare il motivo, e cioè può chiedere alla [Compagnia](#) che cessino gli effetti del contratto (ripensamento).

Per esercitare il diritto di recesso il [Contraente](#) deve inviare una richiesta scritta alla [Compagnia](#), utilizzando le modalità dell'art. 8.21 "Comunicazioni".

Al ricevimento della richiesta di recesso, la [Compagnia](#) rimborserà la parte di [Premio](#) non usufruita, nella misura di 1/360 del [Premio](#) annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dalla data indicata sulla richiesta di recesso), al netto di imposte e oneri parafiscali.

Qualora si verifichi un [Sinistro](#) durante il periodo in cui è previsto il diritto di recesso, lo stesso diritto di recesso non potrà essere esercitato. Nel caso in cui la dichiarazione non sia veritiera, ed il sinistro si sia effettivamente verificato, la [Compagnia](#) si rivarrà nei confronti del [Contraente](#) per ogni esborso e spese sostenuti.

La richiesta di recesso può essere effettuata in forma libera; al mero fine di facilitare il [Contraente](#) la [Compagnia](#) mette a disposizione un modulo di recesso che può essere:

- richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 02.83.430.430 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato,
- scaricato sul sito internet www.zurich-connect.it nella sezione 'Documenti'.

8.8 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del pagamento dell'Indennizzo, il Contraente e la Compagnia possono comunicare la propria intenzione di far cessare gli effetti del presente contratto (recesso) con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso della Compagnia, quest'ultima, entro 15 giorni successivi alla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso. **Il pagamento di Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non possono essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.**

Il Contraente può effettuare la comunicazione di recesso alla Compagnia utilizzando le modalità dell'art. 8.21 "Comunicazioni".

8.9 Proposta di rinnovo del contratto

Prima della scadenza del contratto, la Compagnia può proporre al Contraente il rinnovo del contratto, con pari durata e nuove condizioni di contratto e di Premio.

Il Premio della proposta di rinnovo sarà calcolato in base alla tariffa in vigore il giorno di generazione della proposta di rinnovo stessa, e – per la parte RC Auto – alle regole evolutive relative alla formula tariffaria del contratto in corso.

Se nel contratto vi sono garanzie a copertura di danni diretti al Veicolo, la Compagnia adeguerà automaticamente:

- il valore commerciale del Veicolo, calcolato sulla base delle quotazioni di "Quattroruote Professional", e
- il valore degli eventuali optional o Accessori non di serie, utilizzando la stessa percentuale di svalutazione considerata per l'autovettura assicurata.

Il Premio sarà calcolato sulla base del nuovo valore commerciale così individuato.

Il Contraente è libero di accettare o meno la proposta e di stipulare il contratto relativo.

La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, ad adeguare il valore del Veicolo al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio.

8.10 Trasferimento di proprietà del Veicolo

Il Contraente deve comunicare immediatamente alla Compagnia il trasferimento di proprietà del Veicolo. Il Contraente può scegliere una delle soluzioni esposte nei prossimi paragrafi. Se la sostituzione con altro veicolo non avviene contestualmente alla cessione del Veicolo, la Compagnia conserverà a favore del Proprietario o soggetto equiparato la classe di merito maturata per 60 mesi a partire dalla data di registrazione del passaggio di proprietà all'ACI o al PRA.

8.10.1 Cessione del contratto di assicurazione

Nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il Contraente **deve distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso** e deve fornire tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione.

Il Contraente deve pagare le rate di Premio successive fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. A tale scadenza, per l'assicurazione del Veicolo ceduto il cessionario deve stipulare un nuovo contratto: la Compagnia pertanto non rilascerà l'Attestato di Rischio.

8.10.2 Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà

Se il Contraente richiede che il contratto sia trasferito per coprire un altro veicolo di sua proprietà,

- il contratto e il relativo Premio saranno modificati di conseguenza, per cui potrebbe essere dovuto un conguaglio di Premio, con eventuale emissione di un nuovo certificato di assicurazione e Carta verde;
- **il Contraente dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso e riferiti al precedente veicolo.**

8.10.3 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione

Se il Contraente chiede la risoluzione anticipata del contratto

- deve inviare, utilizzando le modalità dell'art. 8.21 "Comunicazioni":
 - una richiesta in tal senso alla Compagnia;
 - una copia dell'atto di vendita;

- **dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso.**
- Al ricevimento **di tutta la documentazione**, la **Compagnia** rimborserà la parte di **Premio** non usufruita, nella misura di 1/360 del **Premio** annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del rischio), **al netto di imposte e oneri parafiscali.**

La richiesta di risoluzione può essere effettuata in forma libera. Al fine di facilitare il **Contraente**, la **Compagnia** mette a disposizione un modulo di risoluzione che può essere:

- richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 02.83.430.430 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato,
- scaricato sul sito internet www.zurich-connect.it nella sezione 'Documenti'.

8.11 Consegna del Veicolo in conto vendita

Il **Contraente** deve comunicare immediatamente alla **Compagnia** la consegna del **Veicolo** in conto vendita.

8.11.1 Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà

Se il **Contraente** richiede che il contratto sia trasferito per coprire un altro veicolo di sua proprietà,

- il contratto e il relativo **Premio saranno modificati di conseguenza, per cui potrebbe essere dovuto un conguaglio di Premio, con eventuale emissione di un nuovo certificato di assicurazione e Carta verde;**
- **il Contraente dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso e riferiti al precedente veicolo.**

Se il Veicolo non fosse venduto e il proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU e alla Classe di merito interna di Compagnia maturata all'atto della consegna in conto vendita.

8.11.2 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione

Se il **Contraente** chiede la risoluzione anticipata del contratto

- deve inviare, utilizzando le modalità dell'art. 8.21 "Comunicazioni":
 - una richiesta in tal senso alla **Compagnia**,
 - una copia del documento del conto vendita.
- **Il Contraente dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso,**
- Al ricevimento **di tutta la documentazione**, la **Compagnia** rimborserà la parte di **Premio** non usufruita, nella misura di 1/360 del **Premio** annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del **Rischio**), al netto di imposte e oneri parafiscali.

La richiesta di risoluzione può essere effettuata in forma libera; al mero fine di facilitare il **Contraente** la **Compagnia** mette a disposizione un modulo di risoluzione che può essere:

- richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 02.83.430.430 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato,
- scaricato sul sito internet www.zurich-connect.it nella sezione 'Documenti'.

8.12 Demolizione o esportazione definitiva del Veicolo

In caso di demolizione o esportazione definitiva del Veicolo il **Contraente** deve comunicare immediatamente alla **Compagnia** tali circostanze.

8.12.1 Trasferimento del contratto di assicurazione ad altro veicolo di proprietà

Se il **Contraente** richiede che il contratto sia trasferito per coprire un altro veicolo di sua proprietà,

- il contratto e il relativo **Premio saranno modificati di conseguenza, per cui potrebbe essere dovuto un conguaglio di Premio, con eventuale emissione di un nuovo certificato di assicurazione e Carta verde;**
- **il Contraente dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso e riferiti al precedente veicolo.**

8.12.2 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione

Se il **Contraente** chiede la risoluzione anticipata del contratto

- deve inviare, utilizzando le modalità dell'art. 8.21 "Comunicazioni":
 - una richiesta in tal senso alla **Compagnia**;
 - una copia dell'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
- **dovrà distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde in suo possesso,**
- Al ricevimento **di tutta la documentazione**, la **Compagnia** rimborserà la parte di **Premio** non usufruita, nella misura di 1/360 del **Premio** annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del **Rischio**), al netto di imposte e oneri parafiscali.

La richiesta di risoluzione può essere effettuata in forma libera. Al fine di facilitare il **Contraente** la **Compagnia** mette a disposizione un modulo di risoluzione che può essere:

- richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 02.83.430.430 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato,
- scaricato sul sito internet www.zurich-connect.it nella sezione 'Documenti'.

8.13 Furto totale del Veicolo

8.13.1 Risoluzione del contratto

In caso di **Furto** totale del **Veicolo**, il **Contraente** deve informare la **Compagnia** fornendole copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata denuncia all'Autorità stessa.

La **Compagnia** restituirà al **Contraente** la parte di **Premio** non usufruita della garanzia R.C. Auto e delle eventuali ulteriori garanzie, **ad esclusione della garanzia Furto (al netto di imposte e oneri parafiscali)**, nella misura di 1/360 del **Premio** annuo per giorno di garanzia residua, ossia relativa al periodo intercorrente tra la data di risoluzione contrattuale e la data di scadenza della rata di **Premio** pagata.

Se il **Furto** avviene nei 15 giorni successivi alla data di scadenza semestrale del certificato di assicurazione, il **Contraente** è tenuto al pagamento del **Premio** della rata scaduta, fermo quanto stabilito al comma precedente.

8.13.2 Consegna delle chiavi

In caso di **Furto**, l'**Assicurato** deve consegnare il kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del **Veicolo**. La **Compagnia** è autorizzata:

- a inviare tali chiavi alla casa costruttrice per verificare il contenuto della memoria interna;
- a ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

8.14 Distruzione dei documenti di assicurazione

Il **Contraente** deve distruggere il certificato di assicurazione e la Carta Verde eventualmente in suo possesso

- quando è previsto dalle condizioni di questo contratto; e
- quando la **Compagnia** lo richiede espressamente.

8.15 Sospensione del contratto

Se il **Contraente** chiede la sospensione del contratto deve inviare una richiesta alla **Compagnia**, utilizzando le modalità dell'art. 8.21 "Comunicazioni".

La richiesta di sospensione può essere effettuata in forma libera; al mero fine di facilitare il **Contraente** la **Compagnia** mette a disposizione un modulo che può essere:

- richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 02.83.430.430 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato,
- scaricato sul sito internet www.zurich-connect.it nella sezione 'Documenti'.

La sospensione avrà effetto

- dalle 24.00 della data indicata nella richiesta di sospensione, se fatta pervenire dal **Contraente** alla **Compagnia** entro la stessa data;
- dalle ore 24 del giorno d'invio, se la richiesta viene inviata alla **Compagnia** in una data successiva a quella indicata nella richiesta stessa.

La **Compagnia** rilascia una regolare appendice di sospensione.

Se il contratto prevede il frazionamento del **Premio**, la **Compagnia** rinuncia alla successiva rata. **Se il contratto prevede un frazionamento semestrale e il Contraente ha pagato la prima rata con carta di credito, per evitare l'addebito della seconda rata, la richiesta di sospensione deve pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza della stessa. In caso contrario, la Compagnia procederà all'addebito del Premio dovuto 10 giorni prima della scadenza della rata.**

In caso di **Furto** del **Veicolo** non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve.

Decorso 12 mesi dalla sospensione, se il Contraente non richiede di riattivare la garanzia, il contratto si risolve e il Premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia.

La **Compagnia** rimborsa il **Premio** pagato e non goduto solamente in caso di vendita documentata, demolizione o cessazione della circolazione (art. 103 del **Codice della Strada**) avvenuti nel periodo di sospensione.

È possibile sospendere il contratto una sola volta nell'arco di vita dello stesso. Di conseguenza non è possibile sospendere il contratto emesso a seguito di riattivazione.

8.16 Riattivazione del contratto

Quando il contratto è riattivato la scadenza rispetto al contratto sospeso è prorogata per un periodo pari a 1/360 di anno per ogni giorno di sospensione.

Il **Premio** di riattivazione sarà calcolato con la stessa tariffa del contratto sospeso, **maggiorato, per la sola garanzia R.C. Auto, di 10,00 euro** (al netto di imposte e oneri parafiscali, quali spese di riattivazione).

In caso di variazione del rischio, sarà calcolato il nuovo premio e l'eventuale conguaglio, tenendo conto della rata del **Premio** pagato e non goduto del contratto sospeso.

Il **Periodo di osservazione** rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa. Pertanto, l'**Attestato di Rischio** è consegnato per via telematica almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

La riattivazione, ferma la formula di personalizzazione e il proprietario assicurato, è concessa sul Veicolo o su un'auto di nuova proprietà e decorre dalle ore 24.00 della data di pagamento del Premio calcolato.

Le garanzie diverse dall'RC Auto sono prestate solo se già presenti nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova proprietà.

8.17 Sostituzione del contratto

Il **Premio** del contratto emesso in sostituzione è calcolato con la stessa tariffa di quello sostituito.

Per ogni variazione che comporti la sostituzione della **Polizza** è previsto:

- a) **il pagamento di un corrispettivo di 10,00 euro netti a titolo di spese di sostituzione;**
- b) l'eventuale rimborso della parte di **Premio** non goduto della sola garanzia RC Auto **(al netto di imposte e oneri parafiscali).**

All'atto della sostituzione, le garanzie diverse dall'RC Auto possono essere previste solo se già presenti nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova proprietà.

8.18 Altre assicurazioni

Il **Contraente** e l'**Assicurato** devono comunicare per iscritto alla **Compagnia** l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio. In caso di **Sinistro**, il **Contraente** e l'**Assicurato** devono avvisare

per iscritto tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del codice civile. **L'omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo.**

Il **Rischio** è il medesimo se l'interesse assicurato, la cosa assicurata e l'**Assicurato** sono gli stessi e il **Sinistro** avviene nel periodo di tempo nel quale opera la garanzia assicurativa di tutti gli assicuratori.

8.19 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

8.19.1 Divieto di cessione del credito

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del codice civile, **l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto**, a meno che la **Compagnia** abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

8.19.2 Richiesta di consenso alla cessione di credito

L'**Assicurato** che intenda cedere il proprio credito nei confronti della **Compagnia** derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità:

- fax al numero 02.83.430.111 o
- email all'indirizzo documenti@zurich-connect.it.

In caso di mancato riscontro da parte dell'Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

8.19.3 Delega di pagamento del credito

Nonostante quanto previsto dall'art. 8.19.1 "Divieto di cessione del credito", l'**Assicurato** che ha un credito verso la **Compagnia** derivante dal presente contratto, e che ha concordato la quantificazione dell'**Indennizzo**, può delegare la **Compagnia** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c. a eseguire il pagamento direttamente nei confronti di qualsiasi terzo

Art. 1269 Codice Civile (Delegazione di pagamento)

Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

8.20 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali e parafiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente.

8.21 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dirette alla **Compagnia** vanno effettuate con una delle seguenti modalità:

- tramite le apposite funzionalità dell'area riservata del sito internet www.zurich-connect.it
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: Zurich.Insurance.Company@pec.zurich.it
- con raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo:
Zurich Insurance Company Ltd
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Benigno Crespi 23
20159 Milano
- via mail all'indirizzo: documenti@zurich-connect.it

8.22 Modifiche al contratto

Tutte le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

8.23 Arrotondamento

Se per effetto di una modifica contrattuale il **Contraente** o la **Compagnia** siano tenuti al pagamento di una somma pari o inferiore a 5 euro, tale somma sarà oggetto di arrotondamento a favore dell'altra parte e la **Compagnia** e il **Contraente** rinunceranno a richiedere all'altra parte tale importo.

8.24 Legge applicabile

Questo contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.

8.25 Foro competente

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

Se il **Contraente** o **Assicurato** o il **Beneficiario** sono consumatori, ai sensi del codice del consumo (D.Lgs 206 del 2005), sarà competente il foro di residenza o domicilio del consumatore.

D. Cosa fare in caso di Sinistro

9. Disposizioni comuni a tutti i Moduli

9.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** il **Contraente** e l'**Assicurato** se persona diversa devono:

- fare quanto è possibile per evitare o limitare il danno (come previsto dall'art.1914 codice civile "Obbligo di salvataggio");
- dare avviso scritto (denuncia di **Sinistro**) alla **Compagnia** entro tre giorni da quando il **Sinistro** è accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando tutti gli elementi precisati all'art. 9.2 "Contenuto della denuncia di Sinistro".

Per effettuare la denuncia si può:

- utilizzare l'apposita funzionalità nella propria Area Riservata del sito www.zurich-connect.it oppure
- chiamare il numero 02.83.430.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria). Solo in quest'ultimo caso il **Contraente** o **Assicurato** dovrà dare anche avviso scritto alla **Compagnia** entro 3 giorni dalla chiamata, tramite e-mail a documenti@zurich-connect.it o fax al numero 02.83.430.111

Se il contratto è stato stipulato presso un intermediario assicurativo il **Contraente** o l'**Assicurato** deve comunque inoltrare la denuncia con le modalità sopra indicate.

L'inadempimento di uno degli obblighi previsti nella Sezione D "Cosa fare in caso di Sinistro" può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 Codice Civile.

9.1.1 Conservazione delle tracce

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono conservare le tracce e i residui del **Sinistro** quando possibile, compatibilmente con l'eventuale necessità di urgenti riparazioni.

Per la conservazione delle tracce e i residui il **Contraente** o l'**Assicurato** non hanno diritto ad alcun **Indennizzo**.

9.1.2 Documentazione probatoria

Il **Contraente** e l'**Assicurato** devono mettere a disposizione della **Compagnia** tutta la documentazione probatoria in loro possesso.

9.2 Contenuto della denuncia di Sinistro

La denuncia scritta di **Sinistro** dovrà indicare:

- a) data, ora e luogo di accadimento del **Sinistro**;
- b) modalità di accadimento e causa presunta del **Sinistro**;
- c) entità approssimativa del danno;
- d) luogo ove i residui sono disponibili per poter accertare le cause e quantificare il danno;
- e) esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio; al momento del **Sinistro** l'**Assicurato** è comunque tenuto ad avvisare tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 codice civile e dall'art.8.18 "Altre assicurazioni" del presente contratto;
- f) nominativi di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni da questi subiti;
- g) nominativi di eventuali soggetti civilmente responsabili del danno causato;
- h) e-mail e numero di telefono cellulare dell'**Assicurato**, se non già in possesso della **Compagnia**.

9.3 Pagamenti della Compagnia

Nel caso in cui la **Compagnia** debba effettuare un pagamento, questo avverrà tramite bonifico bancario o assegno di trattenuta.

9.4 Limite massimo di indennizzo (Massimale)

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 codice civile in merito alle spese di salvataggio, **in nessun altro caso la Compagnia può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro un Indennizzo superiore alla somma assicurata.**

9.5 Franchigie e Scoperti

Dall'**Indennizzo** vengono sottratti, quando previsti, **Franchigia** e **Scoperto** (quest'ultimo può prevedere un minimo).

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Valore del danno inferiore al Massimale

Massimale:	15.000,00 euro
Valore del danno:	1.000,00 euro
Franchigia:	200,00 euro
Indennizzo:	800,00 euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Valore del danno superiore al Massimale

Massimale:	15.000,00 euro
Valore del danno:	17.000,00 euro
Franchigia:	200,00 euro
Indennizzo:	15.000,00 euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di Valore del danno inferiore al Limite di Indennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	15.000,00 euro
Valore del danno:	3.000,00 euro
Scoperto 20% (di 3.000,00 euro):	600,00 euro
Scoperto minimo:	800,00 euro
Indennizzo:	2.200,00 euro

Caso 1: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	15.000,00 euro
Valore del danno:	3.000,00 euro
Scoperto 20% (di 3.000,00 euro):	600,00 euro
Scoperto minimo:	200,00 euro
Indennizzo:	2.400,00 euro

Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di Valore del danno superiore al Limite di Indennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	8.000,00 euro
Valore del danno:	8.500,00 euro
Scoperto 20% (di 8.500,00 euro):	1.700,00 euro
Scoperto minimo:	2.000,00 euro
Indennizzo:	6.500,00 euro

Caso 1: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	8.000,00 euro
Valore del danno:	8.500,00 euro
Scoperto 20% (di 8.500,00 euro):	1.700,00 euro
Scoperto minimo:	1.500,00 euro
Indennizzo:	6.800,00 euro

9.6 Surroga

In caso di **Sinistro**, salvo esplicita rinuncia, la **Compagnia** è surrogata, in base all'art. 1916 del codice civile, nei diritti dell'**Assicurato** verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'**Indennizzo** pagato.

10. Disposizioni relative al Modulo Responsabilità Civile verso Terzi

10.1 Denuncia di Sinistro

La denuncia può essere redatta secondo lo schema del modulo **"Constatazione amichevole d'incidente - Denuncia di Sinistro"** (modulo CAI, o, se presentata senza il supporto del modulo, deve contenere tutti gli elementi ivi previsti).

10.1.1 Contenuto della denuncia di Sinistro

La denuncia scritta di **Sinistro** dovrà indicare:

- a) descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso;
- b) entità approssimativa del danno;
- c) generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
- d) tipologia ed elenco dei danni;
- e) esistenza di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio**; al momento del **Sinistro** l'**Assicurato** è comunque tenuto ad avvisare tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 codice civile.

Tipologie di Procedure di Indennizzo

Si possono verificare diverse procedure di Indennizzo, in particolare:

- **Risarcimento diretto**
- **Azione diretta**
- **Danni a terzo trasportato**
- **Incidenti con:**
 - **veicolo straniero**
 - **veicolo non assicurato**
 - **veicolo non identificato**
- **Sinistro avvenuto all'estero**

Nel testo del contratto verrà trattata la sola ipotesi del risarcimento diretto; per tutte le altre casistiche si rinvia alle informazioni contenute nel DIP Aggiuntivo.

10.2 Risarcimento diretto

10.2.1 Quando si applica

Quando il **Contraente** o l'**Assicurato** non si ritiene in tutto o in parte responsabile dell'evento e:

- vi è stata una collisione tra 2 veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile, senza il coinvolgimento di altri veicoli responsabili
- il **Sinistro** è avvenuto nel **Territorio Italiano**, San Marino o Città del Vaticano
- sono derivati solo danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai loro conducenti (ossia che comportano un'**Invalità Permanente** fino al 9%)

il danneggiato (**Proprietario o soggetto equiparato** o conducente del **Veicolo** che abbia subito danni a seguito del **Sinistro**) dovrà rivolgersi direttamente alla propria impresa di assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito.

10.2.2 Documentazione

L'**Assicurato**, se intende utilizzare la procedura di risarcimento diretto, deve fornire alla **Compagnia**, tramite accesso alla propria Area Riservata sul sito www.zurich-connect.it oppure fax al numero 02.83.430.111 o tramite email all'indirizzo documenti@zurich-connect.it, le seguenti informazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:

- 1) la data e il luogo dell'incidente;
- 2) i dati anagrafici degli **Assicurati** e dei conducenti coinvolti nel **Sinistro**;
- 3) le targhe dei veicoli;
- 4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
- 5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell'incidente;
- 6) le generalità di eventuali testimoni;
- 7) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;

- 8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

10.2.3 Messa a disposizione delle cose danneggiate

Per consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del Codice delle Assicurazioni, l'**Assicurato** deve mettere a disposizione della **Compagnia** le cose danneggiate per l'accertamento del danno **per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi**, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte della **Compagnia**, in orari di ufficio (9-17).

Il perito prende contatto con l'**Assicurato**, ove ritenuto necessario dalla **Compagnia**, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazioni, negli artt. 148, 149 e seguenti. Data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con l'**Assicurato** e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della denuncia di **Sinistro** completa di tutte le informazioni elencate all'art. 10.2.2 (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dall'**Assicurato**.

10.2.4 Termini per la formulazione dell'offerta

La **Compagnia** formulerà l'offerta o comunicherà i motivi che impediscono il risarcimento del danno:

- in caso di danno alle cose, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni se il modulo CAI ha la firma di entrambe le parti;
- in caso di danno alla persona, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento.

In caso di richiesta danni incompleta, la **Compagnia** richiede al **Contraente** o all'**Assicurato** danneggiato, entro 30 giorni dal ricevimento di tale richiesta, le necessarie integrazioni; in questo caso i termini sopra precisati riprendono a decorrere dalla data di ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.

10.2.5 Documentazione per il pagamento

Il pagamento sarà effettuato dopo la consegna della seguente documentazione:

- copia di un documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento (se non già in possesso della **Compagnia**)
- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- nel caso di delega all'incasso, copia di documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato
- certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.

10.2.6 Termini per il pagamento

Il pagamento è eseguito dalla **Compagnia** entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione in cui il danneggiato dichiara l'accettazione della somma offerta.

La **Compagnia**, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettarla o per la quale non abbia fatto pervenire alcuna risposta.

10.2.7 Gestione delle controversie

La **Compagnia** assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La **Compagnia ha inoltre facoltà di provvedere per la difesa dell'**Assicurato** in sede penale, sino a che i danneggiati siano stati soddisfatti delle loro pretese economiche.**

La **Compagnia non riconosce le spese affrontate dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.**

10.2.8 Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati

La **Compagnia** garantisce un servizio di consulenza al danneggiato al fine di fornire ogni assistenza informativa e tecnica per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, anche attraverso un adeguato supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento e nell'interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità.

11. Disposizioni comuni al Modulo Furto e Incendio, al Modulo Cristalli e al Modulo Kasko

11.1 Obblighi in caso di sinistro

11.1.1 Modulo Furto e Incendio

- a) In caso di **Furto** o **Rapina** del **Veicolo**, l'**Assicurato** deve consegnare alla Compagnia:
- copia della denuncia presentata alle Autorità competenti entro 3 giorni dalla presentazione; se il **Sinistro** è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
 - certificato di proprietà digitale con annotata la perdita di possesso;
 - originale della carta di circolazione (se non è stata sottratta con il **Veicolo**);
 - copia della carta di circolazione estera (solo se il **Veicolo** è stato precedentemente immatricolato all'estero);
 - originale del certificato cronologico;
 - copia della fattura di acquisto;
 - originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il **Veicolo** è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo);
 - piano di ammortamento (solo se il **Veicolo** è locato in leasing);
 - idonea documentazione attestante l'installazione di optional e accessori non di serie, se non già in possesso della **Compagnia**;
 - procura notarile in favore di Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza generale per l'Italia. P.I. 01627980152 in cui si autorizza la vendita del **Veicolo** in caso di ritrovamento;
 - certificato di chiusura istruttoria penale rilasciato dalla Procura in caso di pendenza di procedimento giudiziario per il reato di cui all'articolo 642 del Codice penale, su richiesta della **Compagnia**;
 - kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del **Veicolo**.
- b) In caso di **Incendio**, **Esplosione**, **Scoppio** e fulmine, l'**Assicurato** deve consegnare:
- verbale Vigili del Fuoco, se intervenuti;
 - copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il **Sinistro** è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
 - indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati;
 - idonea documentazione attestante l'installazione di optional e **Accessori non di serie**, se non già in possesso della **Compagnia**.

11.1.2 Modulo Cristalli

- a) In caso di **Sinistro** coperto dalla garanzia Cristalli (art. 3.1), l'**Assicurato**, per utilizzare i servizi prestati da Carglass, DoctorGlass o Glassdrive:
- dovrà esibire l'originale del **Modulo di Polizza** a Carglass, DoctorGlass o Glassdrive;
 - non dovrà anticipare denaro, fino a concorrenza del **Massimale**;
 - dovrà chiamare uno dei seguenti numeri verdi:
 - Carglass: 800-36.00.36
 - Doctorglass: 800-10.10.10
 - Glassdrive: 800-01.06.06

11.1.3 Modulo Kasko

In caso di **Sinistro** coperto da una delle garanzie del Modulo Kasko, l'**Assicurato** deve consegnare:

- fattura o ricevuta relative alle spese sostenute;
- idonea documentazione attestante l'installazione di optional e accessori non di serie, se non già in possesso della **Compagnia**;
- copia del precedente contratto di assicurazione, se stipulato con altra compagnia e laddove necessario per la garanzia specifica.

11.2 Conservazione dello stato di fatto del Veicolo

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il **Veicolo** danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'**Assicurato** non deve effettuare nessuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della **Compagnia**.

Il consenso alla riparazione del Veicolo deve essere dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di **Sinistro**, decorsi i quali l'**Assicurato** può provvedere alla riparazione.

11.3 Riparazione a cura della Compagnia, sostituzione o acquisto del Veicolo

La **Compagnia** ha facoltà di:

- far eseguire direttamente, a regola d'arte, le riparazioni occorrenti al ripristino del **Veicolo** danneggiato;
- sostituire il **Veicolo** o le sue parti;
- subentrare nella proprietà del **Veicolo** danneggiato, corrispondendone il valore.

La **Compagnia** deve comunicare l'esercizio di tali facoltà:

- entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di **Sinistro**, o, in caso di **Furto** totale, dalla data in cui è stato comunicato alla **Compagnia** il ritrovamento del **Veicolo**, oppure
- se gli interventi di riparazione non hanno ancora avuto inizio, anche successivamente.

11.4 Degrado d'uso

Il **Degrado d'uso** è il deprezzamento del valore del **Veicolo** o di sue parti dovuto all'uso e al trascorrere del tempo.

Per il **Veicolo** il **Degrado d'uso** si calcola come il rapporto fra il valore commerciale del **Veicolo** al momento del **Sinistro** e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.

il **Degrado d'uso** sarà stabilito secondo le seguenti tabelle basate sull'età del **Veicolo**:

Età del Veicolo	Percentuale di deprezzamento
Oltre 6 mesi	5%
Oltre 1 anno	10%
Oltre 2 anni	20%
Oltre 3 anni	30%
Oltre 4 anni	40%
Oltre 5 anni	50%

Per la valutazione dei danni agli pneumatici si terrà conto dell'effettivo consumo del battistrada rispetto al nuovo.

11.5 Valore a nuovo

La liquidazione del **Danno totale** sarà effettuata per intero, cioè senza applicazione del **Degrado d'uso**, se il **Sinistro** si è verificato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione.

In caso di **Danno totale**, il **Valore a nuovo** del **Veicolo** è il prezzo di acquisto del **Veicolo** come riportato nella relativa fattura inclusi **Accessori di serie** e **Accessori non di serie**. Per i danni parziali non sarà applicato il **Degrado d'uso** per 12 mesi dalla data di prima immatricolazione limitatamente alla sola carrozzeria, esclusi pertanto

- il motore e le sue parti,
- organi e impianti elettrici o elettronici,
- la batteria,
- gli pneumatici,
- tutte le parti meccaniche soggette ad usura.

11.6 Forma di assicurazione

11.6.1 Valore Intero

Se non diversamente specificato nel **Modulo di Polizza**, l'assicurazione è prestata nella forma a **Valore Intero**, forma di assicurazione in base alla quale il valore assicurato deve essere uguale al valore commerciale del **Veicolo** (valore assicurabile). **Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del Veicolo (valore assicurabile), l'Indennizzo è ridotto proporzionalmente (regola proporzionale), come disposto dall'art. 1907 codice civile.**

Il valore assicurabile è il valore commerciale (nel solo caso di **Veicolo** di prima immatricolazione questo valore corrisponde al prezzo di fattura).

La regola proporzionale non sarà comunque applicata nel caso di contratto di rinnovo per il quale la **Compagnia** ha determinato il nuovo valore sulla base della quotazione di "Quattroruote Professional" **sempre che al momento della stipula del primo contratto sia stato assicurato l'effettivo valore commerciale del Veicolo.**

Esempio

- Il valore commerciale del **Veicolo** al momento del sinistro è 30.000,00 euro
- Il valore assicurato dichiarato nel **Modulo di Polizza** è di 15.000,00 euro
- Si verifica un danno di 20.000,00 euro
- L'**Indennizzo** sarà: 10.000 euro (dato da: $20.000 \times 15.000 / 30.000 = 10.000$ euro)

11.6.2 Primo Rischio Assoluto

Quando l'assicurazione viene prestata a **Primo Rischio Assoluto**, la **Compagnia** indennizza il danno verificatosi fino al valore assicurato che può essere uguale o inferiore al valore commerciale del **Veicolo**. Il danno viene indennizzato senza applicazione della regola proporzionale, diversamente da quanto accade nell'assicurazione a **Valore Intero**.

Esempio

- Il valore commerciale del **Veicolo** è 30.000,00 euro
- Il valore assicurato dichiarato nel **Modulo di Polizza** è di 20.000,00 euro
- Si verifica un danno di 23.000,00 euro
- L'**Indennizzo** sarà di 20.000,00 euro

11.7 Calcolo del danno

11.7.1 Perdita totale del Veicolo

In caso di **Perdita totale del Veicolo o Riparazione antieconomica**, l'ammontare del danno è determinato:

- dal valore commerciale, rilevato dal mensile "Quattroruote Professional", che il **Veicolo** aveva al momento del **Sinistro**,
- sottratto il valore di quanto residua dopo il **Sinistro** stesso.

Pertanto, **in caso di liquidazione del valore commerciale del Veicolo il proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del veicolo danneggiato e compiere tutte le formalità necessarie per la vendita dello stesso ad un soggetto indicato dalla Compagnia.**

A richiesta della **Compagnia** dovrà essere messo a disposizione il certificato di proprietà digitale con annotata la radiazione al PRA del mezzo.

11.7.2 Perdita parziale del Veicolo

In caso di **Danno parziale**, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del Veicolo danneggiate o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni meno il Degrado d'uso, quando applicabile.

L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra

- il valore commerciale che il **Veicolo** aveva al momento del **Sinistro** e
- il valore di quanto resta dopo il **Sinistro**.

11.7.3 Applicazione della regola proporzionale

Se la somma assicurata copre soltanto una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.

11.7.4 Ulteriori voci di danno

Sono escluse dall'**Indennizzo** le seguenti voci di danno:

- le spese di ricovero
- i danni da mancato godimento o uso
- gli altri eventuali pregiudizi
- le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al **Veicolo** in occasione della riparazione.

Si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, **solo se**

- l'**Assicurato** la tenga a suo carico e non possa portarla in detrazione ai fini fiscali

- l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

11.8 Esagerazione dolosa del danno

Perde il diritto all'Indennizzo l'Assicurato che

- a) esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiara che sono state distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro;
- c) occulta, sottrae o manomette cose salvate;
- d) adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del Sinistro;
- f) facilita il Sinistro o ne aggrava le conseguenze.

11.9 Procedura per la valutazione del danno

11.9.1 Tempistiche

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione, la Compagnia avrà tempo 60 giorni per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.

La Compagnia entro tale termine:

- formulerà una proposta di Indennizzo;

oppure

- respingerà la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà tempo 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Se la Compagnia riterrà necessario incaricare dei consulenti (ad esempio periti, accertatori) oppure le parti avranno adottato la procedura dell'art. 11.9.2 "Procedura per la valutazione del danno", il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.

11.9.2 Procedura per la valutazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo, mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il Sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

11.10 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha consegnato tutta la seguente documentazione:

- fotocopia della carta identità e codice fiscale dell'Assicurato;
- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso fotocopia della carta di identità e codice fiscale e IBAN del delegato.
- certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.

11.10.1 Modulo Cristalli

Per quanto riguarda la garanzia 3.1 "Cristalli", se il danno sarà ripristinato avvalendosi del servizio fornito da Carglass, Doctorglass o Glassdrive, le modalità della riparazione saranno concordate direttamente tra Assicurato e il fornitore del servizio.

11.10.2 Modulo Kasko

Dall'Indennizzo sono dedotte le somme percepite dall'Assicurato a qualunque titolo da terzi responsabili e loro imprese di assicurazioni.

12. Disposizioni relative al Modulo infortuni del conducente

12.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** o il **Beneficiario** deve:

- a) **darne avviso scritto (denuncia di Sinistro)** alla **Compagnia** utilizzando le modalità dell'art. 8.21 "Comunicazioni" entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di quest'obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.;
- b) **mettere a disposizione tutta la documentazione probatoria** in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione elencata all'art. 12.2 "Documentazione";
- c) **comunicare immediatamente la morte dell'Assicurato**, anche se avvenuta durante il periodo di cura;
- d) **consentire la visita di medici della Compagnia** e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della cartella clinica.
- e) **indicare eventuali altre Assicurazioni a copertura del medesimo Rischio**. L'Assicurato in tal caso dovrà avvisare per iscritto tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

Le spese relative alla produzione di certificati medici, cartella clinica e ogni altra documentazione richiesta sono a carico dell'Assicurato, salvo sia stato contrariamente convenuto.

12.1.1 Contenuto della denuncia di Sinistro

La denuncia scritta di **Sinistro** dovrà indicare le cause dell'infortunio e dovrà allegare il certificato medico.

12.2 Documentazione

12.2.1 Documentazione probatoria

In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** o il **Beneficiario** deve presentare:

- primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
- certificato di guarigione clinica attestante la stabilizzazione di eventuali postumi invalidanti permanenti;
- in caso di ricovero, la cartella clinica;
- documentazione relativa alle spese mediche sostenute;
- fotocopia della patente di guida;
- copia dei verbali dell'eventuale intervento dell'autorità o di inchieste in corso.

Se l'**Infortunio** ha causato la morte immediatamente o durante il periodo di cura, oltre a quanto sopra:

- certificato di morte;
- certificato di famiglia, se necessario;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l'eventuale presenza di un testamento e l'identità degli eredi;
- in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i **Beneficiari**, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la **Compagnia** dall'obbligo di reimpiego dalla quota spettante al minorenne o al soggetto incapace, se necessario;
- certificato di non gravidanza della vedova, se in età fertile e se necessario;
- dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione o sentenza di divorzio, se espressamente richiesto.

Se l'**Assicurato** muore per cause diverse dall'**Infortunio** prima che siano stati effettuati gli accertamenti necessari per la quantificazione dell'**Invalidità Permanente**, gli eredi, **Beneficiari** devono inviare:

- un certificato di guarigione o altro equivalente che attesti la stabilizzazione dei postumi (ad esempio, una relazione medico-legale o certificazioni INAIL) e tutta la documentazione medica;
- attestazione che la causa del decesso è estranea all'**Infortunio**.

Inoltre, dietro espressa motivazione, la **Compagnia** potrà richiedere ulteriori specifici documenti.

Se il contratto è stato stipulato presso un intermediario assicurativo, il **Contraente** o l'**Assicurato** deve comunque inoltrare la denuncia con le modalità indicate nell'articolo 11.1.2 - Denuncia di Sinistro.

12.3 Procedura per la valutazione del danno

12.3.1 Tempistiche

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione, la **Compagnia** avrà tempo 60 giorni per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul **Sinistro**.

La **Compagnia** entro tale termine:

- formulerà una proposta di **Indennizzo**; oppure
- respingerà la richiesta di **Indennizzo** indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la **Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al **Contraente** o all'**Assicurato** il motivo di tale richiesta.**

Dal ricevimento della documentazione integrativa la **Compagnia avrà tempo 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di **Indennizzo**.**

Se la **Compagnia** riterrà necessario incaricare dei consulenti (a esempio periti, accertatori) oppure le parti avranno adottato la procedura dell'art. 12.3.2 "Controversie, arbitrato irrituale", il termine per confermare o respingere la richiesta di **Indennizzo** sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.

12.3.2 Controversie, arbitrato irrituale

La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del Sinistro, nonché sull'applicazione dei criteri d'indennizzabilità previsti dalla Polizza, può essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la sede della direzione della Compagnia o presso la sede dell'Intermediario Assicurativo al quale è assegnata la Polizza o nella città dove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti **tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.**

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale**; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno.

12.4 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'**Indennizzo** è eseguito dalla **Compagnia** entro 15 giorni dalla data in cui l'**Assicurato** o i **Beneficiari** hanno consegnato tutta la seguente documentazione:

- fotocopia di valido documento di riconoscimento e del codice fiscale del **Beneficiario** del pagamento;
- nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico;
- nel caso di delega all'incasso, fotocopia di documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.

12.5 Rinuncia al diritto di surroga

La Compagnia rinuncia, a favore dell'**Assicurato** o dei suoi eredi o aventi diritto all'azione di Surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, verso i terzi responsabili dell'**Infortunio**.

13. Disposizioni relative al Modulo tutela legale

13.1 Obblighi in caso di Sinistro: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni l'**Assicurato** deve:

- a) denunciare il **Sinistro** tempestivamente e comunque entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione assicurativa, cioè il tempo utile per la difesa;
- b) aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) avvisare DAS e ottenere conferma a procedere prima di incaricare un legale o un perito;
- d) ottenere conferma a procedere da parte di DAS prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato.

L'**Assicurato** può concludere con la controparte solo transazioni che non prevedono a carico della **Compagnia** spese ulteriori rispetto all'onorario del suo legale; in ogni altro caso è necessaria la preventiva autorizzazione di DAS. Se l'**Assicurato** procede senza autorizzazione, la **Compagnia** rimborserà costi diversi rispetto all'onorario del legale solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

13.2 Denuncia del Sinistro

Per richiedere le prestazioni previste, l'**Assicurato** dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS (denuncia di **Sinistro**) chiamando il **numero verde 800-04.01.01, attivo dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19:30**.

DAS raccoglierà la segnalazione, indicherà i documenti necessari a seconda dell'evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

L'**Assicurato** dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto dopo la denuncia di **Sinistro** e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di **Procedimento Penale** l'**Assicurato** deve denunciare il **Sinistro** nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una **consulenza legale telefonica** l'**Assicurato** dovrà chiamare il **numero verde 800345543, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00**, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

13.3 Fasi di gestione del Sinistro e scelta del legale

Di seguito vengono descritte le attività relative alle diverse fasi individuate relative alle prestazioni previste:

- I. fase stragiudiziale
- II. autorizzazione dell'azione in giudizio
- III. fase giudiziale

I. Fase stragiudiziale. Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti modalità:

- a) ricevuta la denuncia del **Sinistro**, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'aiuto di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/052005). A tal fine l'**Assicurato** dovrà rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
- b) per risolvere la controversia, DAS valuterà se sarà opportuno ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'**Assicurato** potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS o con la **Compagnia**.

II. Fase di autorizzazione dell'azione in giudizio. DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'**Assicurato** in un procedimento penale o amministrativo o per resistere a un'azione civile promossa da terzi;
- b) se la composizione amichevole non riesce e solo se le pretese dell'**Assicurato** hanno possibilità di successo, negli altri casi. L'**Assicurato** comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

III. Fase giudiziale. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) **l'Assicurato** può indicare a DAS un legale di propria fiducia sia nella fase giudiziale che in caso di procedimenti penali. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale presso cui ha sede il giudice competente a decidere la controversia, la **Compagnia**, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o **rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari**. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per **Sinistro** e per anno;
- b) **se l'Assicurato non fornisce l'indicazione di cui alla lett. a**, DAS individua direttamente il legale;
- c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale**, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

13.4 Unico Sinistro

In presenza delle seguenti casistiche, il **Sinistro** sarà considerato come **Unico**, ossia uno solo:

- a) vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b) procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più **Assicurati**;
- c) evento che dà diritto alle prestazioni che si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.

13.5 Pagamento del Sinistro

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'**Assicurato**, DAS entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo all'Assicurato;
- comunica all'Assicurato i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

13.6 Esonero da responsabilità

La **Compagnia** e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti né di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'**Assicurato**.

13.7 Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**Assicurato** e DAS sulla gestione del **Sinistro**, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

In tale ipotesi, l'**Assicurato** e DAS contribuiranno ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**Assicurato**, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**Assicurato** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.lgs 28 del 4 marzo 2010.

13.8 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all'**Assicurato**, mentre spetta alla **Compagnia** quanto liquidato a favore anche dello stesso giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.

14. Disposizioni relative al Modulo assistenza

14.1 Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'**Assicurato** potrà contattare la **Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, chiamando:

- il Numero Verde 800-186.064 oppure
- il numero della sede operativa di Verrone (BI) +39- 015- 2559791 (valido anche per chiamate dall'estero).

In alternativa, se non può telefonare, può scrivere a MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI) attraverso l'invio di:

- un fax al numero: +39- 015-2559604; oppure
- una mail all'indirizzo: assistenza@mapfre.com.

14.2 Obblighi in caso di Sinistro

L'Assicurato deve richiedere qualsiasi intervento alla **Struttura Organizzativa, che potrà intervenire direttamente o che dovrà espressamente autorizzare l'effettuazione dell'intervento da parte di altri soggetti.**

Se l'Assicurato al momento del Sinistro non si rivolge alla **Struttura Organizzativa perde il diritto ad ottenere le **Prestazioni assistenza**, salvo il caso di comprovata e oggettiva forza maggiore.**

Ai sensi dell'art. 1910 del codice civile, se l'**Assicurato** ha sottoscritto contratti con altri **Assicuratori** che gli garantiscono prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente contratto, anche a titolo di mero risarcimento, **deve dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Assicuratore ed anche alla **Compagnia** nel termine di tre giorni. La violazione di quest'obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.**

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai **Sinistri oggetto di questo contratto, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della **Struttura Organizzativa**, della **Compagnia** e dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.**

14.3 Informazioni da fornire

L'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita
2. la targa del **Veicolo**
3. nome e cognome
4. numero di polizza
5. indirizzo del luogo in cui si trova
6. il recapito telefonico dove la **Struttura Organizzativa** provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

14.4 Documentazione da fornire

L'**Assicurato** ha l'obbligo di:

- fornire alla **Struttura Organizzativa** tutta la documentazione necessaria per la conclusione **della **Prestazione assistenza****;
- inviare alla **Struttura Organizzativa**, se richiesto, gli originali (non le fotocopie) dei documenti di spesa (fatture, ricevute fiscali e altri giustificativi).

E. Glossario

Accessori	Optional stabilmente fissati sul Veicolo .
Accessori di serie	Optional compresi nella dotazione base del Veicolo .
Accessori non di serie	Optional non compresi nella dotazione base del Veicolo , tanto se montati in fabbrica quanto se acquistati e montati successivamente, ma in ogni caso a condizione che vi sia una fattura di vendita (del Veicolo o dell' Accessorio non di serie) che indica specificamente ciascun Accessorio non di serie ed il rispettivo valore.
Apparecchi Audiofonovisivi	Radio, registratori, lettori CD, DVD o file multimediali, televisori o impianti video, computer di bordo, navigatori satellitari, infotainment ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al Veicolo e non estraibili. Sono esclusi i telefoni cellulari.
Arbitrato	Una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono utilizzare per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assicurato	Il titolare dell'interesse protetto dall'assicurazione.
Attestato di Rischio	il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Avente Diritto	Il soggetto avente il diritto alla consegna dell' Attestato di Rischio , cioè il Contraente o, se soggetto diverso, il Proprietario o soggetto equiparato .
Banca Dati degli Attestati di Rischio	Banca dati elettronica che le Imprese di Assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio.
Beneficiario	Il soggetto avente diritto all' Indennizzo per la garanzia 7.1 del Modulo Infortuni del conducente in caso di morte dell' Assicurato . I Beneficiari sono nominati dall' Assicurato , che può in ogni momento modificare o revocare la designazione, salvo diversa previsione di legge. Se l' Assicurato non procede alla nomina, i Beneficiari sono gli eredi.
C.A.P.	D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 rubricato "Codice delle Assicurazioni Private".
Codice della Strada	D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 rubricato "Nuovo codice della strada".
Classe di merito universale, Classe di Conversione Universale o CU	È la classe di Conversione Universale (CU) alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri stabiliti dall'IVASS. La classe di CU è sempre indicata nell'Attestato di Rischio accanto alla Classe di merito di Compagnia.
Classe di merito interna di Compagnia o CI	è la classe di merito Bonus/Malus assegnata al contratto dalla Compagnia sulla base di una tabella di corrispondenza elaborata dalla Compagnia stessa.
Contraente	Soggetto che paga il Premio e assume le obbligazioni derivanti dal contratto.
Compagnia o Zurich	Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia.
Contravvenzione	È un Reato meno grave del Delitto ai sensi del codice penale, e che può essere commesso volontariamente o involontariamente. La Contravvenzione è punita con l'ammenda o l'arresto.
Cristalli	Tutte le parti che delimitano l'abitacolo del Veicolo , cioè il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i scendenti e i fissi delle fiancate laterali e l'eventuale tetto panoramico. Sono quindi esclusi i fanali e gli specchietti retrovisori.
Danno	Il danno ingiusto derivante da un Fatto Illecito ; tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone:

Extracontrattuale	esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
Danno parziale	Furto, incendio e danni con riparazioni inferiori al valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro , calcolato sulla base delle quotazioni di "Quattroruote Professional".
Danno totale	Furto totale senza ritrovamento, incendio totale e danni con riparazioni superiori o uguali al valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro , calcolato sulla base delle quotazioni di "Quattroruote Professional".
Degrado d'uso	È il deprezzamento del valore del Veicolo o di sue parti dovuto all'uso e al trascorrere del tempo.
Delitto	È un Reato più grave della Contravvenzione ai sensi del codice penale, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Il Delitto è punito con la multa, la reclusione o l'ergastolo.
Delitto colposo	Delitto commesso involontariamente, e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia, oppure per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Delitto doloso	Delitto commesso con la consapevolezza e la volontà dell'evento.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Familiare	I figli, il coniuge, gli ascendenti dell' Assicurato e altri parenti o affini con lui conviventi.
Fatto Illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, oppure penale se consiste nella violazione di norme penali, oppure amministrativo se consiste nella violazione di norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Franchigia	L'importo prestabilito in misura fissa che in caso di Sinistro è detratto dal valore del danno e che rimane a carico dell' Assicurato .
Furto	Impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto	Danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche o elettriche, tale da rendere impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Incendio	Combustione con sviluppo di fiamma.
Incidente	Il Sinistro , subito dal Veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al Veicolo tali da rendere impossibile l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro .
Infortunio del conducente	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche al conducente oggettivamente constatabili.
Invalità Permanente	La perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Malus	si attiva, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nei casi in cui: • per i Sinistri con responsabilità principale, la Compagnia abbia effettuato, nel

Periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a **sinistri** avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;

- **per i Sinistri con responsabilità paritaria**, si verifichi nel **Periodo di osservazione** un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei **Sinistri** da "osservare" al fine dell'applicazione del Malus.

Si precisa che i **Sinistri** tardivi potranno contribuire alla determinazione del **Malus** in relazione al loro grado di responsabilità (principale o paritaria).

Massimale

Il massimo esborso a cui è tenuta la **Compagnia**.

Periodo di osservazione

Sinistri con responsabilità principale:

Prima annualità: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di **Premio**.

Annualità successive: inizia sessanta giorni prima della decorrenza dell'assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

Sinistri con responsabilità paritaria:

coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come indicate nel quinquennio dell'**Attestato di Rischio**.

Polizza

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

PRA

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

L'importo di denaro dovuto dal **Contraente** alla **Compagnia** per acquistare le coperture fornite col contratto. Comprende imposte ed eventuali oneri di legge.

Prestazioni assistenza

L'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'**Assicurato**, nel momento del bisogno, da parte della **Compagnia**, tramite la **Struttura Organizzativa**, in caso di **Sinistro**.

Primo Rischio Assoluto

Quando l'assicurazione viene prestata a **Primo Rischio Assoluto**, la **Compagnia** indennizza il danno verificatosi fino al valore assicurato che può essere uguale o inferiore al valore commerciale del **Veicolo**. Il danno viene indennizzato senza applicazione della regola proporzionale, diversamente da quanto accade nell'assicurazione a **Valore Intero**.

Procedimento penale

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Proprietario o soggetto equiparato

I soggetti che si trovino, rispetto al **Veicolo** identificato nel **Modulo di Polizza**, in una delle seguenti situazioni:

- Proprietario
- Usufruttuario
- Acquirente con patto di riservato dominio
- Locatario nel caso di veicolo concesso in leasing.

Rapina

L'impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, effettuata mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

Reato

Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pene previste dalla legge.

Riparazione Antieconomica

Spese di riparazione che raggiungono o superano il valore commerciale del **Veicolo** al momento del **Sinistro**.

Sanzione amministrativa

Misura che punisce un illecito amministrativo (impropriamente le sanzioni amministrative vengono definite **Contravvenzioni**, che invece sono veri e propri **Reati**). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere

nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici.

Scoperto	La percentuale del valore del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, con il minimo indicato nel contratto.
Scoppio	Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.
Sinistro	L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Sinistro tardivo	Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 71 del 16 Aprile 2018 s'intende il Sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del Periodo di osservazione (vale a dire, negli ultimi 60 giorni di vigenza del contratto) oppure dopo la scadenza del contratto, laddove l'Assicurato abbia cambiato Compagnia. Sono, inoltre, considerati Sinistri tardivi i Sinistri relativi a Polizze temporanee o a Polizze annuali annullate in corso d'anno pagati, anche parzialmente, dalla Compagnia ma non considerati al fine della produzione dell'Attestato di Rischio in quanto, per le suddette Polizze, non risulta concluso il Periodo di osservazione. Tramite l'Identificativo Univoco di Rischio (IUR) - ovvero un codice determinato dall'abbinamento tra il Proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e s.m.i., e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio - i Sinistri tardivi con responsabilità principale o paritaria vengono comunicati all'impresa che ha in carico il Rischio, consentendone la valorizzazione nell'attestato che verrà rilasciato al termine dell'ultima copertura annuale o di anno più frazione sottoscritta.
Struttura Organizzativa	E' la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in base a una convenzione sottoscritta con la Compagnia e per incarico di quest'ultima organizza e eroga, con costi a carico Compagnia stessa, le Prestazioni di assistenza previste dal contratto.
Surroga	L'azione che la Compagnia svolge nei confronti di terzi responsabili di un sinistro, dopo avere pagato l'Indennizzo ed in sostituzione dell'Assicurato.
Territorio italiano	Il territorio su cui si esercita la sovranità della Repubblica Italiana.
Valore a nuovo	Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del Veicolo comprensivo di Accessori di serie e Accessori non di serie, se assicurati.
Valore Intero	Forma di assicurazione definita all'art. 11.6.1 "Valore Intero"
Veicolo	Il veicolo identificato nel Modulo di Polizza.

F. Informativa Privacy

Gentile Cliente, la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "Regolamento") forniamo, pertanto, qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile per la protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito per brevità la Società o Compagnia) con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione, avente sede in Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano (la "Società").

Potrà contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ad uno dei seguenti recapiti: inviando un'e-mail all'indirizzo privacy@zurich-connect.it ovvero scrivendo a mezzo posta alla sede sopra riportata.

2) Finalità del trattamento

a) Finalità contrattuali e di legge

I Suoi dati personali – ivi compresi i dati relativi alla salute, ove raccolti - saranno trattati dalla Società:

- (i) al fine di **fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore richieste**, ivi compresa la registrazione e l'accesso al servizio attraverso il quale consultare la Sua posizione relativa ai Suoi contratti assicurativi in essere con la Società (c.d. Area Clienti);
- (ii) per ogni altra **finalità connessa ad obblighi di legge, regolamentari, disciplina comunitaria** e per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa fornite dalla Società. Per finalità assicurative sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza, predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi, raccolta del premio assicurativo, accesso alla c.d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno.

Alcuni dati personali vengono acquisiti dalla Società indirettamente, ossia da terzi soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, per i prodotti della responsabilità civile auto (in breve RCA) che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi). Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo, per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il seguente paragrafo 7 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimenti di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità deriva dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo ovvero dalla richiesta di un preventivo/quotazione per la stipula di un contratto e dai correlati obblighi legali ed un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, ivi compresi la quotazione, la registrazione e l'accesso al servizio c.d. Area Clienti.

b) Finalità di marketing e ricerche di mercato

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per **finalità di marketing**, quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo

la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

c) Rilevazioni statistiche

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.

d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD, altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria, società operanti nel settore energetico). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

e) Soft Spam

Le ricordiamo, inoltre, che sulla base della normativa vigente, la Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell'acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporle prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da Lei ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.

Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d) ed e), si precisa che il mancato conferimento del consenso, la sua revoca o la mancata comunicazione dei dati non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

3) Base giuridica del trattamento e legittimo interesse

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) (*trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge*), la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/ quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri);
 - (ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo);
 - (iii) l'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagine, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- punti 2 b), c) ed e) (*trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi*) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
- punto 2 e) (*soft spam*) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società all'utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all'invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con Lo stesso intercorrente.

4) Categorie di destinatari dei dati personali

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) (*trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge*), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche)
- banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali;

periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consorzi, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

- punti 2 b), c), d) ed e) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii) società di servizi, fornitori, outsourcers.

5) Trasferimento all'estero dei dati

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I dati personali possono tuttavia essere trasferiti verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, sede della società capogruppo). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle "Clausole Contrattuali Tipo" emanate dalla Commissione medesima quale garanzia del corretto trattamento. Potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti riportati nel paragrafo 1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei Suoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

6) Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

- (i) dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 1 anno dalla data di Decorrenza del preventivo;
- (ii) dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- (iii) dati inerenti alle attività antifrode: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- (iv) dati inerenti alle attività di contrasto al terrorismo: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- (v) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
- (vi) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

7) Esistenza di un processo decisionale automatizzato

La informiamo che la Società, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati "Scatola Nera". In questo caso, la Società potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l'uso di tali

strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.

Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

8) I suoi diritti

Le ricordiamo che gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, Le riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- 1) accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
- 2) ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all'oblio e la cancellazione);
- 3) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
- 4) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Le ricordiamo che ove avesse conferito il Suo libero consenso alle attività di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, comunicazioni a terzi), potrà in qualsiasi momento revocare il Suo consenso. A tal proposito si precisa che la revoca, anche ove fosse espressa con riguardo ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo. Potrà, inoltre, sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (soft spam).

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel paragrafo 1, che qui si riportano per Sua maggiore comodità: E-mail privacy@zurich-connect.it; ovvero scrivendo alla Società all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo di Milano, Via Benigno Crespi, 23 (20159).